



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

SETTEMBRE 2025



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	5
SEZIONE SECONDA	16
SEZIONE TERZA	24
SEZIONE QUARTA	39
SEZIONE QUINTA	42
SEZIONE SESTA	58
SEZIONE SETTIMA	79
SEZIONE FERIALE	81

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



Sez. U, Sentenza n. 30355 del 27/03/2025 Cc. (dep. 05/09/2025) Rv. 288300-01

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: PUTIGNANO GIOVANNI. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 09/05/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca di beni fittiziamente intestati a un terzo - Legittimazione e interesse del terzo a contestare i presupposti per l'applicazione della misura al proposto - Esclusione - Ragioni.

In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. (Vedi: Sez. U, n. 6203 del 1993, Rv.193743-01; Sez. U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez. U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 1995, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 20 del 1996, Rv. 206169-01).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 5, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 17, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 19, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Direttive Commissione CEE 24/04/2024 num. 1260, Direttive Commissione CEE del 2014 num. 42

Massime precedenti Conformi: N. 31549 del 2019 Rv. 277225-04, N. 35669 del 2023 Rv. 285202-01, N. 5094 del 2024 Rv. 286058-01, N. 7469 del 2020 Rv. 278454-03, N. 17519 del 2024 Rv. 286418-01, N. 333 del 2021 Rv. 280249-01, N. 48761 del 2023 Rv. 285650-01, N. 20193 del 2024 Rv. 286441-01

Massime precedenti Difformi: N. 19094 del 2021 Rv. 281362-01, N. 12374 del 2018 Rv. 272608-01

Massime precedenti Vedi: N. 6745 del 2021 Rv. 280528-01, N. 8984 del 2022 Rv. 283979-02, N. 20717 del 2021 Rv. 281389-01, N. 880 del 2021 Rv. 280403-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29529 del 2009 Rv. 244110-01, N. 28911 del 2019 Rv. 275953-02, N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 18253 del 2008 Rv. 239397-01

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



Sez. 1, **Sentenza n. 32338 del 30/09/2025** Cc. (dep. 30/09/2025) Rv. 288526-01

Presidente: **BONI MONICA**. Estensore: **GALATI VINCENZO**. Relatore: **GALATI VINCENZO**.
Imputato: **J. P.M. ROMANO GIULIO**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 25/07/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Periodo di espiazione di una pena detentiva - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'esecuzione del provvedimento amministrativo di trattenimento, ovvero della sua proroga, resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto ad espiazione della pena, analogamente a quanto accade con riferimento alle misure di prevenzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la seconda proroga del trattenimento di un richiedente protezione internazionale, malgrado il rimpatrio non potesse essere eseguito entro il termine massimo di efficacia del provvedimento amministrativo, pari a dodici o diciotto mesi, stante la necessità di eseguire una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15 com. 6, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 26901 del 2025 Rv. 288218-01, N. 18637 del 2025 Rv. 287895-01, N. 16390 del 2025 Rv. 287886-01, N. 16364 del 2025 Rv. 287885-01, N. 30294 del 2025 Rv. 288219-01

Sez. 1, **Sentenza n. 32354 del 30/09/2025** Cc. (dep. 30/09/2025) Rv. 288528-01

Presidente: **BONI MONICA**. Estensore: **CASA FILIPPO**. Relatore: **CASA FILIPPO**. Imputato: **B. P.M. ROMANO GIULIO**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE DI PACE ORISTANO, 24/07/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Proroga emessa dopo la scadenza del termine - Illegittimità - Sussistenza - Tempestività della richiesta da parte del Questore - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, è illegittimo, per violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il provvedimento di proroga del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri emesso dopo il decorso del termine iniziale della misura restrittiva o di quello successivamente prorogato, attesa l'esigenza di evitare soluzioni di continuità nella sequenza dei provvedimenti limitativi della libertà personale, e a nulla rilevando la presentazione, entro la scadenza di detti termini, dell'istanza di proroga del Questore, in quanto questa, essendo un mero atto di impulso, necessita del successivo provvedimento costitutivo del giudice.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16364 del 2025 Rv. 287885-01, N. 30294 del 2025 Rv. 288219-01, N. 15746 del 2025 Rv. 287810-01

Sez. 1, Sentenza n. 32342 del 30/09/2025 Cc. (dep. 30/09/2025) Rv. 288527-01

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **GALATI VINCENZO.** *Relatore:* **GALATI VINCENZO.** *Imputato:* **G. P.M. ROMANO GIULIO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 19/08/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Richiesta di riesame del provvedimento - Prospettazione di elementi preesistenti al giudizio di convalida - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, con la richiesta di riesame del provvedimento di trattenimento pre-espulsivo il destinatario della misura ex art. 15, par. 3, direttiva 2008/115/CE, ovvero il richiedente protezione internazionale, ai sensi dell'art. 9, par. 5, direttiva 2013/33/UE, possono dedurre questioni preesistenti al giudizio di convalida e non dedotte in tale sede, in quanto le misure in oggetto hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1 lett. F, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Direttive Commissione CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15 com. 3, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 33 art. 9 com. 5, Decreto Legge 10/11/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23935 del 2025 Rv. 288042-01, N. 15747 del 2025 Rv. 287838-01, N. 23936 del 2025 Rv. 288144-01

Sez. 1, Sentenza n. 32132 del 12/09/2025 Ud. (dep. 26/09/2025) Rv. 288574-01

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **TOSCANI EVA.** *Relatore:* **TOSCANI EVA.** *Imputato:* **MARFELLA CHRISTIAN. P.M. BIRRITTERI LUIGI.** (Conf.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/07/2024

506010 ARMI - MATERIE ESPLODENTI - Abrogazione del delitto di cui all'art. 6 della legge n. 895 del 1967 e contestuale introduzione del delitto di cui all'art. 421-bis cod. pen. - Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni.

In tema di pubblica intimidazione con uso di armi o di materie esplodenti, sussiste continuità normativa tra il delitto di cui all'art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e quello previsto dall'art. 421-bis cod. pen., poiché quest'ultima norma incriminatrice, introdotta dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, riporta inalterati la condotta materiale e il fine specifico della prima, contestualmente abrogata dall'art. 4, comma 2-quinquies, del medesimo decreto-legge.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 13/11/2023 num. 159 art. 1, Cod. Pen. art. 421 bis, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 6, Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 4 com. 2, Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 4 com. 2, Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15697 del 2022 Rv. 282952-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25887 del 2003 Rv. 224607-01, N. 24468 del 2009 Rv. 243585-01

Sez. 1, Sentenza n. 31127 del 10/09/2025 Cc. (dep. 16/09/2025) Rv. 288343-01

Presidente: **SIANI VINCENZO.** *Estensore:* **TORIELLO MICHELE.** *Relatore:* **TORIELLO MICHELE.** *Imputato:* **ABBINANTE ARCANGELO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA TORINO, 08/04/2025

577000 PENA - Isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. - Natura giuridica di sanzione penale - Conseguenze - Poteri del magistrato di sorveglianza in ordine alle modalità di esecuzione - Limiti - Fattispecie.

L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena dell'ergastolo, con la conseguenza che, in relazione ad esso, il magistrato di sorveglianza non può disporre modalità esecutive tali da renderlo privo di contenuto effettivo. (Fattispecie relativa al rigetto del reclamo con il quale il detenuto si doleva della chiusura del "blindo" e del divieto di comunicare e di scambiare il cibo con i compagni del proprio gruppo di socialità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., DPR 03/06/2000 num. 230 art. 73

Massime precedenti Conformi: N. 9300 del 2014 Rv. 259470-01

Massime precedenti Vedi: N. 37852 del 2024 Rv. 287068-01, N. 16115 del 2021 Rv. 281355-01, N. 37886 del 2024 Rv. 287079-01

Sez. 1, Sentenza n. 30357 del 04/09/2025 Cc. (dep. 05/09/2025) Rv. 288220-01

Presidente: **APRILE STEFANO.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Imputato:* **H. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA, 10/07/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Convalida - Verifica circa la possibilità di applicare misure alternative meno restrittive del trattenimento nel CPR - Giudizio di proporzionalità - Necessità - Fattispecie.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice della convalida è tenuto ad esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, un giudizio di proporzionalità della misura pre-espulsiva adottata, valutando, alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero, se possa essere applicata una misura meno afflittiva. (Fattispecie relativa all'annullamento del decreto del giudice di pace che aveva negato una misura meno gravosa del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri con la sola

SEZIONE PRIMA

motivazione che il trattenuto fosse "privo di passaporto"). (Conf.: Sez. 1 civ., n. 7829 del 2019, Rv. 653231-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 10/11/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15759 del 2025 Rv. 287835-01, N. 18637 del 2025 Rv. 287895-01

Sez. 1, Sentenza n. 30294 del 04/09/2025 Cc. (dep. **04/09/2025**) Rv. **288219-01**

Presidente: APRILE STEFANO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: M. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 04/07/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Proroga della misura ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142 del 2015 - Tempestività - Computo - Indicazioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la tempestività di ciascuna delle proroghe che l'art. 6, comma 8, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 autorizza, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, nel limite complessivo di dodici mesi, si misura con riferimento alla scadenza del termine oggetto del trattenimento iniziale, o della proroga antecedentemente disposta, e non già con riferimento alla data di adozione dei rispettivi decreti questorili, necessariamente anticipati rispetto alla menzionata scadenza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18637 del 2025 Rv. 287895-01, N. 16390 del 2025 Rv. 287886-01, N. 16364 del 2025 Rv. 287885-01, N. 15746 del 2025 Rv. 287810-02

Sez. 1, Sentenza n. 30886 del 09/07/2025 Ud. (dep. **15/09/2025**) Rv. **288643-02**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: I. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PERUGIA, 29/05/2024

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzato a destinare lo straniero alla prostituzione - Sfruttamento della prostituzione - Assorbimento - Esclusione - Concorso materiale tra i due reati - Sussistenza - Ragioni.

E' configurabile il concorso materiale, e non l'assorbimento, tra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di una persona straniera finalizzato a destinarla alla prostituzione, sanzionato dall'art. 12, comma 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e quello di sfruttamento della prostituzione, sanzionato dall'art. 3, comma 1, n. 8), legge 20 febbraio 1958, n. 75, stante la

SEZIONE PRIMA

diversità dell'elemento materiale, l'autonomia delle relative condotte e la diversità del bene giuridico tutelato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 lett. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41404 del 2011 Rv. 251299-01

Massime precedenti Difformi: N. 35716 del 2011 Rv. 251231-01

Massime precedenti Vedi: N. 46223 del 2013 Rv. 257858-01, N. 20154 del 2023 Rv. 284651-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20664 del 2017 Rv. 269668-01

Sez. 1, Sentenza n. 30358 del 03/07/2025 Ud. (dep. **05/09/2025**) Rv. **288483-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **SIANI VINCENZO.** *Relatore:* **SIANI VINCENZO.** *Imputato:* **SITARIU FLORIN. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 05/12/2024

663071 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE - Interrogatorio richiesto dall'indagato ai sensi dell'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. - Omissione - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Scelta del rito abbreviato - Sanatoria.

L'omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'indagato a seguito della notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19948 del 2010 Rv. 247566-01, N. 44844 del 2007 Rv. 238030-01, N. 19483 del 2013 Rv. 256040-01, N. 39474 del 2014 Rv. 260786-01

Massime precedenti Vedi: N. 19120 del 2016 Rv. 267249-01, N. 541 del 2016 Rv. 265754-01, N. 18797 del 2023 Rv. 284414-01, N. 6497 del 2018 Rv. 272601-01, N. 22364 del 2023 Rv. 284719-01

Sez. 1, Sentenza n. 30206 del 01/07/2025 Cc. (dep. **03/09/2025**) Rv. **288565-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **MASI PAOLA.** *Relatore:* **MASI PAOLA.** *Imputato:* **PMT C/ SCHLIOGERIS ALGIRDAS. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Diff.)**

Annula con rinvio, GIP TRIBUNALE CAMPOBASSO, 07/04/2025

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Pena condizionalmente sospesa - Termine di prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Irrevocabilità della sentenza di condanna presupposto della revoca del beneficio.

Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172 com. 5

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 3189 del 2021 Rv. 280330-01

Massime precedenti Vedi: N. 27328 del 2020 Rv. 279759-01, N. 15589 del 2020 Rv. 278838-01, N. 46799 del 2024 Rv. 287287-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2 del 2015 Rv. 261399-01, N. 46387 del 2021 Rv. 282225-01

Sez. 1, Sentenza n. 31277 del 26/06/2025 Cc. (dep. **18/09/2025**) Rv. **288525-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: TRAMONTE MAURIZIO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA POTENZA, 19/02/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare nei confronti di condannato ultrasettantenne - Sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale - Applicazione retroattiva delle norme dell'ordinamento penitenziario in tema di reati ostativi - Esclusione - Limiti - Delitto ostativo commesso prima dell'introduzione dell'istituto della detenzione domiciliare - Ragioni.

In tema di detenzione domiciliare nei confronti di condannato ultrasettantenne, deve escludersi, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, l'applicazione retroattiva di disposizioni meno favorevoli, come quella di cui all'art. 4-bis ord. pen., introdotta con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in tema di divieto e limitazione all'accesso ai benefici penitenziari, avendo le stesse natura "sostanziale", salvo il caso di condanna per delitto ostativo commesso prima che la cd. "legge Gozzini" istituisse l'istituto della detenzione domiciliare, perché, in tale ipotesi, il soggetto, al momento della commissione dell'illecito, non poteva prefigurarsi la concessione della precisata tipologia di trattamento penitenziario, poi successivamente preclusogli per effetto delle norme introdotte dal decreto legge n. 152 del 1991.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 13 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31753 del 2024 Rv. 286810-01

Massime precedenti Difformi: N. 999 del 2000 Rv. 215502-01, N. 24767 del 2006 Rv. 234294-01 Rv. 234295-01, N. 11580 del 2013 Rv. 255310-01

Massime precedenti Vedi: N. 39984 del 2019 Rv. 277486-01, N. 24699 del 2006 Rv. 234380-01, N. 1541 del 2018 Rv. 271986-01, N. 17203 del 2020 Rv. 279215-01, N. 37053 del 2020 Rv. 280098-01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 24561 del 2006 Rv. 233976-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 30070 del 26/06/2025** Cc. (dep. **01/09/2025**) Rv. **288588-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: BARBATO GIOVANNI. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 13/02/2025

618036 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Sottoposizione a misura di prevenzione in forza di decreto emesso durante l'espiazione di una pena detentiva - Rivalutazione della pericolosità sociale - Necessità - Omissione - Configurabilità del reato di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Esclusione.

In tema di misure di prevenzione, il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non è configurabile nei confronti di colui che, dopo l'espiazione di una pena detentiva, sia stato sottoposto alla sorveglianza speciale senza la previa rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, quand'anche il decreto che ha disposto la misura sia stato emesso durante il periodo di espiazione della pena.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49148 del 2018 Rv. 274483-01, N. 14346 del 2025 Rv. 287880-01, N. 42781 del 2024 Rv. 287255-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51407 del 2018 Rv. 273952-01

Sez. 1, **Sentenza n. 30445 del 23/06/2025** Ud. (dep. **09/09/2025**) Rv. **288573-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: P. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO CATANZARO, 12/07/2024

673031 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI - Sentenze irrevocabili acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen. - Elementi probatori impiegati dalle stesse - Regime di utilizzabilità - Fattispecie.

La sentenza irrevocabile acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. costituisce prova dei fatti storici in essa accertati, mentre gli elementi istruttori di quel giudizio, anche quando siano stati testualmente trascritti nella sentenza acquisita, possono essere impiegati soltanto nel rispetto delle regole relative alla utilizzabilità delle prove formate in altro procedimento. (Fattispecie relativa alla censurata utilizzazione nel procedimento "ad quem" della perizia di trascrizione delle intercettazioni espletata nel giudizio "a quo", senza che ne fosse stata disposta l'acquisizione, reputandosi sufficiente la sua integrale trasposizione nella sentenza acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11488 del 2010 Rv. 246778-01, N. 12175 del 2017 Rv. 270384-01, N. 41766 del 2017 Rv. 271096-01

Massime precedenti Vedi: N. 2696 del 2018 Rv. 272132-01, N. 38184 del 2022 Rv. 283904 - 05, N. 22586 del 2022 Rv. 283373-01, N. 2242 del 2020 Rv. 278029-01, N. 10480 del 2024 Rv. 286312-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 30405 del 13/06/2025** Cc. (dep. **08/09/2025**) Rv. **288567-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: VALIANTE PAOLO. Relatore: VALIANTE PAOLO. Imputato: LUCIA MARIA. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 18/02/2025

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Pericolo di recidiva - Incensuratezza pregressa - Rilevanza - Presunzione relativa.

Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 42784 del 2016 Rv. 267956-01, N. 6464 del 1997 Rv. 209148-01, N. 4820 del 2013 Rv. 255679-01

Massime precedenti Vedi: N. 11728 del 2024 Rv. 286182-01, N. 26618 del 2025 Rv. 288476-01, N. 24123 del 2017 Rv. 270509-01, N. 36330 del 2019 Rv. 277613-01

Sez. 1, **Sentenza n. 30257 del 12/06/2025** Ud. (dep. **04/09/2025**) Rv. **288566-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: FRANCESCHI GIACOMO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 13/06/2024

677063 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA - Mancata disamina di un motivo d'appello - Complessiva valutazione del giudice di appello tale da assorbire la doglianza - Vizio di motivazione - Esclusione.

L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 37588 del 2014 Rv. 260841-01, N. 46261 del 2019 Rv. 277593-01

Massime precedenti Vedi: N. 25730 del 2025 Rv. 288493-01, N. 46566 del 2017 Rv. 271227-01

Sez. 1, **Sentenza n. 30065 del 29/05/2025** Cc. (dep. **01/09/2025**) Rv. **288564-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: S. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA TORINO, 04/03/2025

SEZIONE PRIMA

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Concessione di misure alternative alla detenzione - Poteri del tribunale di sorveglianza - Parametri di riferimento utilizzabili - Criterio di gradualità nella concessione delle misure - Fattispecie.

In tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivato il rigetto di richiesta di concessione di affidamento in prova al servizio sociale, proposta da detenuto da poco ammesso al lavoro esterno, non ancora avviato, dopo la reiezione di precedenti istanze di ammissione a misure alternative a causa dell'assenza di revisione critica e di una distorta percezione della realtà).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22443 del 2019 Rv. 276213-01, N. 15064 del 2003 Rv. 224029-01, N. 27264 del 2015 Rv. 264037-01

Massime precedenti Vedi: N. 43863 del 2024 Rv. 287151-01, N. 5689 del 1999 Rv. 212794-01

Sez. 1, Sentenza n. 30447 del 14/05/2025 Cc. (dep. 09/09/2025) Rv. 288342-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: SEIDITA CARMELO GIANCARLO. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE PALERMO, 10/02/2025

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Sentenza emessa dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione - Riconoscimento della continuazione con fatti giudicati in abbreviato con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto - Estensione del beneficio - Esclusione.

In tema di giudizio abbreviato, il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenza emessa successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e reati accertati con sentenza divenuta irrevocabile prima di tale data non comporta la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di estendere anche a questi ultimi il beneficio dell'ulteriore riduzione di un sesto della pena concesso in relazione ai primi ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 3 CORTE COST., Legge 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C), Legge 10/10/2022 num. 150 art. 99 lett. C), Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8236 del 2025 Rv. 287627-01, N. 49255 del 2023 Rv. 285683-01, N. 20346 del 2025 Rv. 288216-01, N. 16054 del 2023 Rv. 284545-01, N. 4237 del 2024 Rv. 285820-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35852 del 2018 Rv. 273547-01, N. 27059 del 2025 Rv. 288214-01

Sez. 1, Sentenza n. 30446 del 14/05/2025 Cc. (dep. 09/09/2025) Rv. 288484-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: P. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE TERAMO, 03/10/2024

SEZIONE PRIMA

671061 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO - Decorso dei termini di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. - Commissione di un nuovo illecito penale - Verificazione - Reati abituali - Riferibilità al momento del perfezionamento della fattispecie - Sussistenza - Riferibilità al momento della consumazione - Esclusione.

In tema di effetti del patteggiamento, la commissione di un fatto penalmente rilevante nel termine quinquennale o biennale, che, a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., osta all'estinzione di quello oggetto della sentenza di applicazione della pena, deve intendersi avvenuta, nel caso di reati abituali, nel momento del perfezionamento della fattispecie incriminatrice, e, dunque, con la realizzazione del nucleo minimo della condotta sufficiente per integrare la stessa, e non nel momento della sua consumazione, coincidente con l'ultimo degli atti della sequenza criminosa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 994 del 2022 Rv. 282515-02, N. 36993 del 2011 Rv. 251389-01, N. 28616 del 2021 Rv. 281642-01, N. 19710 del 2019 Rv. 275921-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 310 del 2000 Rv. 218529-01

Sez. 1, Sentenza n. 30327 del 09/05/2025 Cc. (dep. 05/09/2025) Rv. 288341-01

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: MANDRACCHIA ALESSANDRO. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 08/01/2025

664094 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE - Autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza - Rinvio "per relationem" o per incorporazione alla ricostruzione dei fatti operata dal pubblico ministero - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è osservata anche quando il giudice rinvia, "per relationem" o per incorporazione, agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini così come ricostruiti nella sua richiesta dal pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico di quegli elementi e delle ragioni per le quali ritiene gli stessi idonei a giustificare l'applicazione della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5497 del 2016 Rv. 266336-01, N. 35296 del 2016 Rv. 268113-01, N. 840 del 2016 Rv. 265645-01, N. 13838 del 2017 Rv. 269970-01, N. 28979 del 2016 Rv. 267350-01, N. 11922 del 2016 Rv. 266428-01, N. 30774 del 2018 Rv. 273658-01 Rv. 273658-01

Massime precedenti Vedi: N. 1304 del 2019 Rv. 275339-01, N. 55199 del 2018 Rv. 274252-01, N. 8518 del 2021 Rv. 280603-01, N. 51604 del 2018 Rv. 274423-01

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 31535 del 12/09/2025 Ud. (dep. 22/09/2025) Rv. 288559-01

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: PIETRANGELO NICOLA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 01/07/2024

602017 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - SCORRERIE IN ARMI - Aggravante di cui all'art. 416, comma quarto, cod. pen. - Differenze con l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. - Indicazione.

L'aggravante della scorreria in armi, prevista dall'art. 416, comma quarto, cod. pen., si differenzia da quella dell'essere l'associazione di tipo mafioso armata, di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., in quanto richiede il trasferimento di associati armati da un luogo ad un altro, sicché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la semplice disponibilità di armi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 com. 4, Cod. Pen. art. 416 bis com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 27516 del 2025 Rv. 288336-01, N. 44153 del 2014 Rv. 260857-01, N. 32439 del 2001 Rv. 219677-01, N. 2159 del 2024 Rv. 285908-05

Sez. 2, Sentenza n. 32021 del 11/09/2025 Ud. (dep. 26/09/2025) Rv. 288576-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: PG C/ D'AMORE DANILO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 12/03/2025

594052 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE - Spioncino della porta blindata della cella di pernottamento di una casa circondariale - Procedibilità d'ufficio - Sussistenza - Ragioni.

E' procedibile d'ufficio il danneggiamento dello spioncino della porta blindata di una cella di pernottamento della casa circondariale, in quanto commesso in danno di un elemento strutturale di uno stabilimento appartenente all'amministrazione penitenziaria, destinato a pubblico servizio. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'estensione del regime di perseguibilità a querela, operata dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, relativamente alle ipotesi previste dall'art. 635, comma secondo, n. 1), cod. pen., è limitata ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ex art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Cod. Pen. art. 635 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 1 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 29538 del 2023 Rv. 284940-01, N. 11929 del 2025 Rv. 287768-01, N. 9022 del 2018 Rv. 272386-01, N. 27177 del 2025 Rv. 288380-01

Sez. 2, Sentenza n. 31829 del 10/09/2025 Cc. (dep. 23/09/2025) Rv. 288575-01

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: L. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

SEZIONE SECONDA

Annulla senza rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI TRENTO, 24/10/2024

659030 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Giudizi dibattimentali introdotti da udienza preliminare - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Fase in cui dev'essere effettuata la verifica dell'effettiva conoscenza del processo e della volontaria assenza dell'imputato - Indicazione - Ragioni - Eccezioni.

Nel giudizio in assenza, la verifica relativa all'effettiva conoscenza del processo e alla volontaria assenza dell'imputato, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dev'essere effettuata in udienza preliminare, ove prevista, in quanto è venuta meno la dicotomia tra questa e il dibattimento in favore di un giudizio unitario in cui tale ultima fase costituisce prosecuzione di quella precedente, senza necessità di ripeterla, se non nei casi di impedimento o di allontanamento dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che le indicate verifiche dovranno essere, invece, effettuate nei giudizi introdotti senza lo svolgimento dell'udienza preliminare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. F CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2078 del 2024 Rv. 285717-01, N. 8595 del 2020 Rv. 278493-01, N. 48776 del 2023 Rv. 285572-01, N. 34523 del 2023 Rv. 285177-01, N. 3048 del 2024 Rv. 285711-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01

Sez. 2, Sentenza n. 32138 del 10/09/2025 Ud. (dep. **26/09/2025**) Rv. **288577-01**

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: BRUNO MASSIMO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 10/01/2025

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Concordato in appello - Questioni inerenti il trattamento sanzionatorio - Deducibilità in cassazione - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione, è preclusa la deduzione di questioni afferenti al trattamento sanzionatorio, nel caso in cui il giudizio di appello, svolto a seguito di annullamento con rinvio, sia stato definito con concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15801 del 2025 Rv. 287834-01, N. 19983 del 2020 Rv. 279504-01, N. 46283 del 2022 Rv. 283999-01, N. 50062 del 2023 Rv. 285619-01, N. 52803 del 2018 Rv. 274522-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19415 del 2023 Rv. 284481-01 Rv. 284481-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 31241 del 22/07/2025** Cc. (dep. 17/09/2025) Rv. 288557-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: DI GIOVANNI SALVATORE. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 09/04/2025

673099 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA - Dichiarazioni del teste "de relato" - Valutazione probatoria - Natura di indizio - Criteri - Indicazione.

In tema di testimonianza indiretta, le dichiarazioni del teste "de relato" devono essere considerate alla stregua di una prova indiziaria o "indiretta" del fatto e, ai fini del giudizio di colpevolezza, devono formare oggetto di un approfondimento valutativo, comprensivo del rigoroso vaglio di attendibilità non solo del dichiarante, ma anche del soggetto di riferimento, sia nel caso in cui costui confermi, sia, a maggior ragione, in quello in cui smentisca le affermazioni a lui attribuite.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35016 del 2009 Rv. 245187-01

Massime precedenti Vedi: N. 38064 del 2019 Rv. 277062-01, N. 23193 del 2025 Rv. 288207-01, N. 46332 del 2016 Rv. 268525-01, N. 41835 del 2015 Rv. 265436-01, N. 25349 del 2025 Rv. 288324-01, N. 14704 del 2020 Rv. 279408-04, N. 17827 del 2023 Rv. 284408-01, N. 23293 del 2024 Rv. 286562-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41461 del 2012 Rv. 253214-01

Sez. 2, **Sentenza n. 30350 del 09/07/2025** Cc. (dep. 05/09/2025) Rv. 288552-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: T. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE UDINE, 17/02/2025

594209 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - Truffa realizzata mediante emissione di assegni bancari da parte della vittima - Luogo di consumazione - Individuazione - Ragioni.

Il delitto di truffa realizzato mediante l'emissione di assegni bancari tratti su conto corrente si consuma nel luogo in cui ha sede la banca trattaria o la filiale di essa presso cui il conto è acceso, poiché è in tale luogo che si verifica l'effettiva perdita patrimoniale per il traente, mediante l'imputazione a debito, sul suo conto, della provvista del titolo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis

Massime precedenti Conformi: N. 45836 del 2009 Rv. 245601-01

Massime precedenti Vedi: N. 31652 del 2017 Rv. 270606-01, N. 27833 del 2019 Rv. 276665-02, N. 17322 del 2019 Rv. 276420-01, N. 5428 del 2010 Rv. 246443-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 180 del 2000 Rv. 216429-01, N. 155 del 2012 Rv. 251499-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 30313 del 08/07/2025 Cc. (dep. **05/09/2025**) Rv. **288585-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: IMPERIALI LUCIANO. Relatore: IMPERIALI LUCIANO. Imputato: DE LEO MICHELE. P.M. PIRRELLI FRANCESCA ROMANA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 30/10/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità in appello - Richiesta dell'imputato - Necessità - Termine finale di proposizione - Indicazione.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve, comunque, intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4332 del 2025 Rv. 287624-02, N. 4934 del 2024 Rv. 285751-01, N. 46782 del 2023 Rv. 285564-01, N. 3992 del 2024 Rv. 285902-01, N. 12991 del 2024 Rv. 286017-01, N. 1995 del 2024 Rv. 285729-01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090-01

Massime precedenti Difformi: N. 41313 del 2023 Rv. 285708-01

Massime precedenti Vedi: N. 46445 del 2023 Rv. 285510-01, N. 9708 del 2024 Rv. 286031-01, N. 46013 del 2023 Rv. 285491-01, N. 35849 del 2019 Rv. 276716-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

Sez. 2, Sentenza n. 31302 del 24/06/2025 Ud. (dep. **19/09/2025**) Rv. **288558-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: IMPERIALI LUCIANO. Relatore: IMPERIALI LUCIANO. Imputato: CARDINALE PIETRO. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 20/11/2023

594079 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E VIOLENZA PRIVATA - Azione intimidatoria volta ad ottenere ad ottenere un'assunzione di lavoratore non necessaria all'impresa - Configurabilità del delitto di estorsione - Sussistenza - Configurabilità del delitto di violenza privata - Esclusione - Ragioni.

Integra il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di chi costringe un imprenditore, con violenza o minaccia, ad effettuare un'assunzione non necessaria, sussistendo tanto il requisito dell'ingiusto profitto per la persona indebitamente assunta, quanto quello del danno per la vittima, implicito nell'essere, la stessa, costretta all'assunzione di una persona, in spregio alla propria autonomia negoziale e in assenza di qualsiasi vantaggio economico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8639 del 2016 Rv. 266079-01, N. 49388 del 2012 Rv. 253914-01, N. 5639 del 2006 Rv. 233837-01

Massime precedenti Vedi: N. 17288 del 2019 Rv. 276622-04, N. 53429 del 2014 Rv. 261800-01, N. 25122 del 2021 Rv. 281549-01, N. 12434 del 2020 Rv. 278998-01, N. 50733 del 2019 Rv. 277718-01, N. 27556 del 2019 Rv. 276118-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30016 del 2024 Rv. 286656-01

Sez. 2, Sentenza n. 30237 del 17/06/2025 Cc. (dep. **04/09/2025**) Rv. **288544-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: IMPERIALI LUCIANO. Relatore: IMPERIALI LUCIANO. Imputato: MOHAMED PAOLO. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 02/12/2024

609112 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Beneficio concesso con la sentenza di primo grado - Mancata impugnazione sul punto del pubblico ministero - Subordinazione del beneficio, in grado di appello, all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. proc. pen. - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Fattispecie.

In tema di sospensione condizionale della pena, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica, modifica in senso peggiorativo le modalità di applicazione del già concesso beneficio, subordinandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. (Fattispecie in cui la sospensione condizionale era stata concessa dal primo giudice a persona che, in precedenza, ne aveva già fruito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 34727 del 2022 Rv. 283845-02, N. 9063 del 2023 Rv. 284337-01

Massime precedenti Difformi: N. 12789 del 2020 Rv. 279033-01, N. 30557 del 2011 Rv. 251041-01

Massime precedenti Vedi: N. 56279 del 2017 Rv. 272429-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36460 del 2024 Rv. 287004-01, N. 7551 del 1998 Rv. 210798-01, N. 37503 del 2022 Rv. 283577-01, N. 37345 del 2015 Rv. 264381-01

Sez. 2, Sentenza n. 30311 del 12/06/2025 Ud. (dep. **05/09/2025**) Rv. **288551-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: M. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 22/01/2025

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Deduzione del contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza rescindente - Inammissibilità - Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. - Necessità - Fattispecie.

Nel giudizio di rinvio, susseguente all'annullamento parziale della sentenza di appello, è inammissibile il motivo con cui si lamenta il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza rescindente, che può essere fatto valere solo con ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui con il dispositivo della sentenza rescindente era stato annullato con rinvio il solo punto della denegata riqualificazione giuridica del fatto in termini di spaccio di lieve entità, con conferma della responsabilità dell'imputato per la destinazione alla cessione dell'intero quantitativo di stupefacente oggetto della contestazione, ancorché, in parte motiva, si fosse giudicato verosimile che parte di esso fosse destinata all'uso personale del detentore).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30805 del 2024 Rv. 286870-03, N. 253 del 2020 Rv. 278263-01, N. 57484 del 2018 Rv. 275408-01, N. 2324 del 2014 Rv. 258251-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216239-01, N. 28717 del 2012 Rv. 252935-01, N. 4904 del 1997 Rv. 207640-01, N. 3423 del 2021 Rv. 280261-01

Sez. 2, Sentenza n. 31769 del 12/06/2025 Ud. (dep. **23/09/2025**) Rv. **288561-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **SGADARI GIUSEPPE.** *Relatore:* **SGADARI GIUSEPPE.** *Imputato:* **DI PALMA STEFANO.** *P.M.* **MOLINO PIETRO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 15/11/2024

659085 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - UDIENZA - VERBALE - CONTENUTO - Omesse conclusioni della difesa o omessa menzione nel verbale delle conclusioni rassegnate - Nullità per violazione del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione - Indicazione.

Le omesse conclusioni della difesa o la loro omessa menzione nel verbale dell'udienza dibattimentale non costituiscono causa di nullità assoluta per violazione del diritto di difesa, nel caso in cui risulti che il difensore fosse presente in udienza e che gli fosse stato assicurato il pieno esercizio delle sue prerogative difensive.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 135, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 136, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43207 del 2010 Rv. 248824-01

Massime precedenti Vedi: N. 40338 del 2024 Rv. 287240-01, N. 15942 del 2020 Rv. 278880-01, N. 2163 del 1998 Rv. 211588-01

Sez. 2, Sentenza n. 31119 del 19/03/2025 Ud. (dep. **16/09/2025**) Rv. **288560-02**

Presidente: **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **CERSOSIMO EMANUELE.** *Relatore:* **CERSOSIMO EMANUELE.** *Imputato:* **CAVA SALVATORE.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 30/04/2024

650001 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Individuazione della volontà decisoria - Criteri - Fattispecie.

In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma dev'essere temperata avendo riguardo al caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva, pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. (Fattispecie relativa ad omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza assolutoria, del nominativo di uno degli imputati, la cui posizione era tuttavia dettagliatamente esaminata nel corpo della motivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 23343 del 2016 Rv. 267082-01, N. 43419 del 2015 Rv. 264909-01, N. 47576 del 2014 Rv. 261402-01

Massime precedenti Vedi: N. 5851 del 2025 Rv. 287510-01, N. 35424 del 2022 Rv. 283516-01, N. 15986 del 2016 Rv. 266717-01, N. 3969 del 2019 Rv. 275690-01

Sez. 2, Sentenza n. 31119 del 19/03/2025 Ud. (dep. 16/09/2025) Rv. 288560-01

Presidente: **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **CERSOSIMO EMANUELE.** *Relatore:* **CERSOSIMO EMANUELE.** *Imputato:* **CAVA SALVATORE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 30/04/2024

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Ricorso da parte di esponenti del tifo organizzato a pratiche di "sciopero del tifo" ed a cori denigratori verso la società calcistica di riferimento - Configurabilità del reato - Condizioni.

Integra il delitto di estorsione il ricorso, da parte dei promotori di un gruppo di tifosi organizzati, allo "sciopero del tifo", all'intonazione di cori offensivi o discriminatori e ad altre manifestazioni ostili, nel caso in cui tali condotte siano finalizzate ad esercitare indebite pressioni sulla dirigenza della squadra di calcio di riferimento per ottenere, mediante la compromissione della libertà decisionale della stessa, indebiti vantaggi, quali biglietti per gli incontri in trasferta, poi rivenduti a prezzo maggiorato, abbonamenti riservati e ingressi gratuiti, con corrispondente danno per la compagine sportiva, tale dovendo intendersi la possibile inflizione di sanzioni amministrative, conseguenti alla violazione del divieto, sancito dall'art. 1-quater, comma 7-bis, d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, di riservare parte dei biglietti per le partite da disputarsi in trasferta ai gruppi ultras.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/02/2003 num. 28 art. 1 quater com. 7, Legge 24/04/2003 num. 88 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 51074 del 2023 Rv. 285692-01, N. 32033 del 2019 Rv. 277512-04, N. 8639 del 2016 Rv. 266079-01, N. 47100 del 2021 Rv. 282325-01, N. 12434 del 2020 Rv. 278998-01, N. 2702 del 2016 Rv. 265821-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30016 del 2024 Rv. 286656-02

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



Sez. 3, **Sentenza n. 30777 del 08/07/2025** Ud. (dep. 15/09/2025) Rv. 288556-01

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **PAZIENZA VITTORIO.** Relatore: **PAZIENZA VITTORIO.** Imputato: **M. P.M. BALDI FULVIO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE DI PACE TERMINI IMERESE, 03/02/2025

606003 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRAVVENZIONI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MINORI - Abrogazione della contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen. e contestuale introduzione del delitto di cui all'art. 570-ter cod. pen. ad opera dell'art. 12 d.l. n. 123 del 2023 - Continuità normativa - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Elusione dell'obbligo di istruzione per assenze ingiustificate - "Abolitio criminis" - Sussistenza.

In tema di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, non sussiste continuità normativa tra l'abrogata contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen. e il delitto previsto dall'art. 570-ter cod. pen., contestualmente introdotto ad opera dell'art. 12, comma 1, d.l. 10 agosto 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2023, n. 159, in quanto, ai sensi della nuova norma incriminatrice, la condotta inerte tenuta dal responsabile dell'istruzione del minore, non più solo "elementare", ma comprensiva dell'intero "obbligo scolastico", assume rilevanza penale nel solo caso in cui il duplice avvertimento previsto dall'art. 114, comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dallo stesso art. 12 cit., sia risultato infruttuoso, con conseguente "abolitio criminis" per le condotte anteriori alla novella consistite nel non aver impedito l'ingiustificata assenza per un periodo tale da costituire elusione dell'obbligo scolastico elementare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 731 CORTE COST., Decreto Legge 10/08/2023 num. 123 art. 12, Legge 06/10/2023 num. 159 art. 1, Cod. Pen. art. 570 ter, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 114, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 35396 del 2008 Rv. 240789-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25887 del 2003 Rv. 224607-01, N. 24468 del 2009 Rv. 243585-01

Sez. 3, **Sentenza n. 30098 del 03/07/2025** Ud. (dep. 02/09/2025) Rv. 288584-01

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** Estensore: **LIBERATI GIOVANNI.** Relatore: **LIBERATI GIOVANNI.** Imputato: **DE LUCA MARIO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 14/11/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 - Compensazione con crediti d'imposta di debiti tributari acquisiti a seguito di accollo fiscale - Configurabilità del reato - Ragioni - Fattispecie.

In tema di indebita compensazione, assume rilevanza penale il pagamento effettuato mediante compensazione con crediti d'imposta di debiti tributari acquisiti a seguito di accollo fiscale, posto che l'art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, non prevede il caso dell'accollo, richiedendo che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi soggetti del rapporto d'imposta. (Fattispecie relativa a compensazioni fiscali operate prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha escluso espressamente il pagamento di debiti tributari mediante compensazione con crediti dell'accollante).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 26/10/2019 num. 124 art. 1, Legge 19/12/2019 num. 157 art. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1999 del 2018 Rv. 272712-01

Massime precedenti Vedi: N. 39478 del 2024 Rv. 287108-04 Rv. 287108-03, N. 24254 del 2024 Rv. 286560-01 Rv. 286560-02

Sez. 3, Sentenza n. 32041 del 01/07/2025 Ud. (dep. 26/09/2025) Rv. 288569-02

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **PAZIENZA VITTORIO.** *Relatore:* **PAZIENZA VITTORIO.** *Imputato:* **MICCINI FRANCESCO. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE IVREA, 09/10/2024

566038 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) - Contravvenzione di cui all'art. 18, comma 5-ter, d.lgs. n. 276 del 2003 - Natura giuridica - Conseguenze.

La contravvenzione di somministrazione fraudolenta di lavoro di cui all'art. 18, comma 5-ter, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha natura di reato di pericolo istantaneo, che si perfeziona con l'accordo tra il somministratore e l'utilizzatore finalizzato a eludere norme inderogabili di legge o di contrattazione collettiva applicate al lavoratore e diviene eventualmente permanente nel caso in cui, in esecuzione dell'accordo elusivo, si fa luogo all'effettivo distacco e utilizzo del lavoratore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18 com. 5, Decreto Legge 02/03/2024 num. 19 art. 29 com. 4 lett. D), Legge 29/04/2024 num. 56 art. 1 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2857 del 2014 Rv. 258627-01

Sez. 3, Sentenza n. 32041 del 01/07/2025 Ud. (dep. 26/09/2025) Rv. 288569-01

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **PAZIENZA VITTORIO.** *Relatore:* **PAZIENZA VITTORIO.** *Imputato:* **MICCINI FRANCESCO. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE IVREA, 09/10/2024

566038 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) - Somministrazione fraudolenta di lavoro - Contravvenzione di cui all'art. 38-bis d.lgs. n. 81 del 2015 - Abrogazione ad opera dell'art. 29, comma 5, d.l. n. 19 del 2024 - Contravvenzione di cui all'art. 18, comma 5-ter, d.lgs. n. 276 del 2003, introdotto dall'art. 29, comma 4, lett. d), d.l. n. 19 del 2024 - Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni.

In tema di somministrazione fraudolenta di lavoro, sussiste continuità normativa tra la contravvenzione di cui all'art. 38-bis d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, abrogato dall'art. 29, comma 5, d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e quella prevista dall'art. 18, comma 5-ter, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, contestualmente introdotto dal già citato art. 29, comma 4, lett. d), incriminante le medesime condotte di somministrazione di lavoro, poste in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, versandosi in ipotesi di "abrogatio sine abolitione".

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 38 bis, Decreto Legge 12/07/2018 num. 87 art. 2 com. 1, Legge 09/08/2018 num. 96 art. 1, Decreto Legge 02/03/2024 num. 19 art. 29 com. 5, Legge 29/04/2024 num. 56 art. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18 com. 5, Decreto Legge 02/03/2024 num. 19 art. 29 com. 4 lett. D)

Massime precedenti Vedi: N. 10484 del 2016 Rv. 266292-01

Sez. 3, Sentenza n. 32177 del 01/07/2025 Ud. (dep. 29/09/2025) Rv. 288644-01

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **MAGRO MARIA BEATRICE.** *Relatore:* **MAGRO MARIA BEATRICE.** *Imputato:* **G. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO TORINO, 05/12/2024

667018 PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - Impugnazione della parte civile - Concorrente impugnazione dell'imputato su capi penali della sentenza connessi ai capi civili - Applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, il disposto dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui il versante penalistico della regiudicanda non sia esaurito per avere l'imputato proposto concorrente gravame sui capi penali della sentenza di condanna connessi a quelli civili impugnati dalla parte civile, determinandosi, in tal caso, un "simultaneus processus" che giustifica la trattazione congiunta innanzi al giudice penale. (Fattispecie in cui l'imputato aveva impugnato la condanna per cessione di sostanze stupefacenti in cambio di prestazioni sessuali, mentre la parte civile aveva impugnato l'assoluzione per il connesso reato di violenza sessuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38481 del 2023 Rv. 285036-01

Sez. 3, Sentenza n. 32177 del 01/07/2025 Ud. (dep. 29/09/2025) Rv. 288644-03

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **MAGRO MARIA BEATRICE.** *Relatore:* **MAGRO MARIA BEATRICE.** *Imputato:* **G. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO TORINO, 05/12/2024

659136 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE - Parte civile già costituita - Estensione della costituzione alla contestazione suppletiva - Omissione - Sentenza di condanna al risarcimento anche in relazione alla nuova contestazione - Nullità assoluta - Esclusione - Deducibilità - Indicazione.

Non è deducibile per la prima volta in cassazione, dovendo essere tempestivamente eccepita dall'imputato o rilevata d'ufficio nel giudizio di merito, la nullità, di natura non assoluta, che inficia sentenza di condanna al risarcimento in favore della parte civile, comprensiva del danno derivante da reato contestato, in via suppletiva, ex art. 517 cod. proc. pen., senza che quest'ultima abbia esteso il già costituito rapporto processuale alla nuova "causa petendi".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4669 del 2005 Rv. 230994-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 9933 del 2015 Rv. 262571-01, N. 40921 del 2005 Rv. 232526-01, N. 12732 del 2000 Rv. 217742-01

Sez. 3, Sentenza n. 32177 del 01/07/2025 Ud. (dep. **29/09/2025**) Rv. **288644-02**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **MAGRO MARIA BEATRICE.** *Relatore:* **MAGRO MARIA BEATRICE.** *Imputato:* **G. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO TORINO, 05/12/2024

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza assolutoria di primo grado - Appello della parte civile per rivalutazione della prova dichiarativa - Riforma dell'assoluzione in appello con conseguente condanna ai soli fini civili - Prove dichiarative decisive assunte nel dibattimento di primo grado - Contestazione suppletiva - Prosecuzione del processo con rito abbreviato - Rinnovazione in appello delle prove dichiarative decisive assunte prima della prosecuzione del processo con il giudizio abbreviato - Applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Necessità - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la Corte di appello che intende riformare la decisione assolutoria, con condanna dell'imputato ai soli fini civili per effetto dell'accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa assunta in primo grado, nel corso di giudizio celebrato con rito abbreviato, in esito a una contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen., alla stregua di tutti gli atti originariamente presenti nel fascicolo del dibattimento e di quelli successivamente acquisiti, è tenuta a rinnovare le prove dichiarative decisive assunte prima della prosecuzione del processo con il giudizio alternativo, mediante l'esame dei testi e dell'imputato, versandosi nell'ipotesi, contemplata dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., di prova dichiarativa assunta in udienza nel giudizio dibattimentale di primo grado, posto che le persone offese risultavano già escuse nel momento in cui il rito alternativo è stato introdotto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 48565 del 2023 Rv. 285672-01, N. 16423 del 2024 Rv. 286266-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27620 del 2016 Rv. 267487-01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228-01

Sez. 3, Sentenza n. 30279 del 27/06/2025 Ud. (dep. **04/09/2025**) Rv. **288545-01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **MACRI' UBALDA.** *Relatore:* **MACRI' UBALDA.** *Imputato:* **DEMAIO ANTONIO.** *P.M. MONFERINI GIULIO.* (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 13/02/2025

516005 BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETA' INTELLETTUALE) - Delitto di cui all'art. 171-ter, comma 1, lett. e), legge n. 633 del 1941 - Diffusione in un locale pubblico di evento sportivo mediante utilizzo di carta rilasciata per uso privato - Fine di lucro - Necessità - Indicazioni.

In tema di tutela del diritto d'autore, la configurabilità del delitto di cui all'art. 171-ter, comma 1, lett. e), legge 22 aprile 1941, n. 633, per il caso di diffusione, in un locale pubblico, di evento sportivo trasmesso dalla piattaforma a pagamento per il digitale terrestre mediante l'utilizzo di un contratto di tipo domestico, postula la dimostrazione del fine di lucro, ravvisabile nell'intento

SEZIONE TERZA

di far confluire nel locale un maggior numero di clienti, in ragione della fruizione gratuita del servizio.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter com. 1 lett. E) CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 45567 del 2010 Rv. 248763-01, N. 7051 del 2012 Rv. 252011-01

Massime precedenti Difformi: N. 13812 del 2008 Rv. 239686-01, N. 8073 del 2007 Rv. 236088-01, N. 31579 del 2002 Rv. 222308-01

Sez. 3, Sentenza n. 32176 del 23/06/2025 Ud. (dep. **29/09/2025**) Rv. **288612-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: D. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 03/10/2024

673071 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITA' DI TESTIMONIARE - Persona offesa minorenni al momento del fatto, ma successivamente divenuta maggiorenne - Capacità di testimoniare e modalità di assunzione - Momento dell'assunzione della prova - Rilevanza.

In tema di esame testimoniale, l'accertamento della capacità di testimoniare di soggetto minorenni all'epoca dei fatti, ma successivamente divenuto maggiorenne, riguardante l'"an" della prova, analogamente alla scelta afferente all'utilizzo dei protocolli per il suo ascolto, incidente sul "quomodo" dell'assunzione, debbono essere effettuati all'atto in cui la testimonianza è resa, senza aversi riguardo all'età del dichiarante al tempo del commesso reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23012 del 2020 Rv. 279966-01

Massime precedenti Vedi: N. 44289 del 2019 Rv. 277260-01, N. 1234 del 2013 Rv. 254464-01

Sez. 3, Sentenza n. 31668 del 23/06/2025 Ud. (dep. **22/09/2025**) Rv. **288549-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: M. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 23/10/2024

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Soggetto in quarantena per positività al virus SARS-CoV-2 dimesso dall'ospedale - Mancato rientro immediato nella propria abitazione - Contravvenzione di cui all'art. 4, comma 7, d.l. n. 19 del 2020, punita dall'art. 260 r.d. n. 1265 del 1934 - Configurabilità - Ragioni - Precisazioni.

Integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 6, d.l. 25 marzo 2020, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sanzionata ai sensi dell'art. 260 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, la condotta di chi, sottoposto alla misura della quarantena, applicata dal sindaco, quale autorità sanitaria locale, in ragione della riscontrata positività al virus SARS-CoV-2, non raggiunge immediatamente la propria abitazione dopo la dimissione ospedaliera, stante l'assolutezza del divieto di mobilità, che non tollera ritardi e rende irrilevanti i presidi eventualmente indossati. (In motivazione, la Corte ha precisato che la rilevanza penale della condotta persiste anche dopo la soppressione del divieto di mobilità funzionale al contrasto della pandemia da Covid-19, anch'ess sanzionato ex art. 260 cit., introdotto dall'art. 10-ter d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, abrogato

SEZIONE TERZA

dall'art. 9, comma 1, lett. a, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2020 num. 19 art. 4 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/2020 num. 19 art. 2 com. 1 lett. E CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 260 CORTE COST., Decreto Legge 22/04/2021 num. 52 art. 10 ter, Legge 17/06/2021 num. 87 art. 1, Decreto Legge 10/08/2023 num. 105, Legge 09/10/2023 num. 137 art. 1, Decreto Legge 25/03/2020 num. 19 art. 4 com. 7 CORTE COST., Legge 22/05/2020 num. 35 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5013 del 2025 Rv. 287720-01

Sez. 3, Sentenza n. 32175 del 18/06/2025 Ud. (dep. **29/09/2025**) Rv. **288613-01**

Presidente: **SARNO GIULIO.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **P. P.M. BALDI FULVIO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 23/10/2024

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Pornografia minorile - Delitto di produzione di materiale pedopornografico - Condotta di "utilizzazione" del minore - Contenuto - Valutazione giudiziale - Indicazioni.

In tema di pornografia minorile, la condotta di "utilizzazione" del minore, rilevante agli effetti dell'art. 600-ter, primo comma, cod. pen., deve essere valutata, con apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito, in conformità a criteri di particolare prudenza nel caso in cui la relazione tra il soggetto maggiorenne e il minorenni rappresentato nei supporti a contenuto pornografico sia caratterizzata da elementi di violenza, di minaccia o di sopraffazione, potenzialmente idonei a creare un contesto di coercizione tale da escludere, in radice, la configurabilità della cd. "pornografia domestica".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2252 del 2021 Rv. 280825-02, N. 1783 del 2017 Rv. 269412-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4616 del 2022 Rv. 282718-01, N. 51815 del 2018 Rv. 274087-02

Sez. 3, Sentenza n. 32034 del 17/06/2025 Ud. (dep. **26/09/2025**) Rv. **288589-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **P. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAGLIARI, 01/10/2024

673086 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA - Libero convincimento del giudice - Contrasto tra le versioni dei fatti rese dall'imputato e dalla persona offesa - Valutazione giudiziale e verifica di attendibilità della persona offesa - Necessità che il contrasto riguardi la versione fornita dall'imputato personalmente - Sussistenza - Prospettazione dei fatti effettuata dal solo difensore - Rilevanza - Esclusione.

Ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, sussiste effettivo contrasto tra le versioni rese dall'imputato e dalla persona offesa, oggetto di valutazione giudiziale anche in funzione della verifica dell'attendibilità di quest'ultima, nel solo caso in cui sia stato l'imputato personalmente ad aver fornito, nelle sedi procedurali o processuali proprie, la contrastante ricostruzione dei fatti, non essendo sufficiente, a tal fine, una mera prospettazione da parte del suo difensore.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194

Massime precedenti Vedi: N. 42920 del 2019 Rv. 277982-01, N. 20884 del 2017 Rv. 270123-01

Sez. 3, Sentenza n. 32172 del 11/06/2025 Ud. (dep. **29/09/2025**) Rv. **288572-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **GIORGIANNI GIOVANNI.** *Relatore:* **GIORGIANNI GIOVANNI.** *Imputato:* **DE ROSA FEDERICO.** *P.M. DI NARDO MARILIA.* (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 24/10/2024

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Autodichiarazione finalizzata alla corresponsione del reddito di cittadinanza - Omessa indicazione di somme vinte al gioco "on line" - Delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 - Configurabilità - Ragioni - Computo al lordo - Necessità.

Integra il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del sussidio statale del reddito di cittadinanza, di somme derivanti da vincite di gioco "on line", che devono essere computate al lordo e non al netto di quelle rigiocate o utilizzate per compensare perdite pregresse, posto che l'accreditamento dei relativi importi sul conto del vincitore costituisce, "ex se", acquisizione di un beneficio economico, senza che ad esso debba seguire il materiale prelievo della corrispondente provvista.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16583 del 2011 Rv. 250290-01, N. 27994 del 2025 Rv. 288378-01

Sez. 3, Sentenza n. 30440 del 11/06/2025 Ud. (dep. **09/09/2025**) Rv. **288509-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **DI STASI ANTONELLA.** *Relatore:* **DI STASI ANTONELLA.** *Imputato:* **AHMED MAHMOUD ZAKY MAHMOUD SAYED.** *P.M. DI NARDO MARILIA.* (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VASTO, 08/01/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Divieto di espatrio - Prescrizioni ex art. 56-ter legge n. 689 del 1981 - Inclusione - Conseguenze - Applicazione in caso di patteggiamento - Obbligatorietà.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di espatrio rientra tra le prescrizioni dettate per la semilibertà, per la detenzione domiciliare e per il lavoro di pubblica utilità sostitutivi dall'art. 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché, non avendo natura di "pena accessoria", la cui applicazione dipende dalla valutazione discrezionale del giudice, costituisce contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente, anche in caso di patteggiamento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. D) CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 41487 del 2024 Rv. 287261-02, N. 30768 del 2023 Rv. 284967-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 30305 del 06/06/2025 Ud. (dep. **05/09/2025**) Rv. **288570-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: V. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 11/09/2024

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Tesi difensiva dell'imputato e della persona offesa - Valutazione di attendibilità - Astratti parametri di razionalità dell'agire - Utilizzabilità - Esclusione.

In tema di reati sessuali, il criterio per la valutazione dell'attendibilità della tesi difensiva sostenuta dall'imputato e di quella accusatoria prospettata dalla persona offesa non può essere costituito dalla rispondenza dei comportamenti concretamente tenuti ad astratti parametri di razionalità dell'agire. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non può farsi riferimento a un agente razionale che, quanto all'imputato, agisca allo scopo di minimizzare il rischio delle proprie azioni illecite e, quanto alla persona offesa, reagisca efficacemente all'aggressione in modo del tutto indipendente dagli effetti determinati dalla stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46464 del 2017 Rv. 271124-01, N. 5433 del 2023 Rv. 284136-01, N. 46592 del 2017 Rv. 271064-01, N. 189 del 2021 Rv. 280824-01, N. 20884 del 2017 Rv. 270123-01

Sez. 3, Sentenza n. 32047 del 05/06/2025 Cc. (dep. **26/09/2025**) Rv. **288548-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: PAGLIACCIA FLAVIO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 06/03/2025

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Provvedimento sulla qualificazione dell'impugnazione e conseguente trasmissione degli atti ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.

Non è impugnabile il provvedimento con cui il giudice di merito qualifica l'impugnazione a lui proposta come ricorso per cassazione, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., disponendo, conseguentemente, la trasmissione degli atti alla Suprema corte. (In motivazione, la Corte ha affermato l'insindacabilità di detto provvedimento, in qualsiasi forma adottato, sul rilievo che esso, come i provvedimenti sulla competenza, è soggetto a controllo nell'ulteriore corso del procedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Conformi: N. 1205 del 1997 Rv. 207761-01

Massime precedenti Vedi: N. 1441 del 2024 Rv. 285634-01, N. 42578 del 2024 Rv. 287234-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 32019 del 04/06/2025** Ud. (dep. 26/09/2025) Rv. 288547-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: SPARACINO VINCENZO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 12/07/2024

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Prove assunte in "violazione di un divieto probatorio" - Inutilizzabilità - Ambito - Riferimento a tutte le prove affette da inutilizzabilità patologica - Esclusione.

In tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla "violazione di un divieto probatorio", non tutte le prove assunte in "violazione dei divieti stabiliti dalla legge" ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedurali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la deducibilità, nel giudizio abbreviato, della violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. a fronte di dichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti in fase di indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4694 del 2018 Rv. 272196-01, N. 5731 del 2020 Rv. 278371-01, N. 44830 del 2004 Rv. 230594-01, N. 25390 del 2025 Rv. 288177-01, N. 56731 del 2018 Rv. 274780-01, N. 39342 del 2016 Rv. 268378-01

Sez. 3, **Sentenza n. 30034 del 29/05/2025** Cc. (dep. 01/09/2025) Rv. 288491-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: PMT C/ MICHELOTTO LUIGI PIE. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE ROVIGO, 06/02/2025

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Delitto di realizzazione o gestione di discarica abusiva - Confisca obbligatoria dell'area - Possibilità di disporla con decreto penale di condanna - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di gestione di rifiuti, la confisca obbligatoria dell'area adibita a discarica abusiva che risulti di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, prevista, ex art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui sia pronunciata sentenza di condanna o di patteggiamento, non può essere disposta con decreto penale di condanna, perché non contemplata dalla legge e non equiparabile alla confisca di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen. (Fattispecie verificatasi antecedentemente alle innovazioni introdotte dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2026, n. 147).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 3, Cod. Pen. art. 240 com. 2 lett. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26548 del 2008 Rv. 240343-01, N. 24659 del 2009 Rv. 244019-01

Massime precedenti Vedi: N. 4545 del 2008 Rv. 238852-01, N. 18774 del 2012 Rv. 252622-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 30534 del 27/05/2025 Cc. (dep. 11/09/2025) Rv. 288606-02

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: DE LEONARDIS PIERPAOLO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 10/12/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di omesso versamento IVA commesso dall'amministratore di una persona giuridica - Confisca diretta del profitto del reato - Oggetto - Somme di denaro in possesso del soggetto beneficiario del profitto al momento della consumazione del reato - Individuazione - Conseguente onere di allegazione a carico del contribuente - Indicazione.

In tema di omesso versamento dell'IVA, è confiscabile in via diretta, quale profitto del reato, nel caso in cui questo sia commesso dall'amministratore di una persona giuridica, il saldo attivo giacente sul conto corrente sociale al momento del perfezionamento del reato stesso, coincidente con la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno interessato, restando onere della difesa allegare circostanze specifiche da cui inferire che, in tale data, non vi fossero risorse monetarie o non vi fossero sul conto indicato somme liquide a disposizione del contribuente o che il denaro incamerato dalla società o confluito sul conto fosse frutto di accrediti con causa lecita effettuati successivamente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264436-01 Rv. 264437-01, N. 10280 del 2008 Rv. 238700-01, N. 42415 del 2021 Rv. 282037-01, N. 13783 del 2025 Rv. 287756-03 Rv. 287756-02

Sez. 3, Sentenza n. 30534 del 27/05/2025 Cc. (dep. 11/09/2025) Rv. 288606-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: DE LEONARDIS PIERPAOLO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 10/12/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 - Profitto confiscabile - Risparmio di spesa assoluto e relativo - Nozioni - Conseguenze - Confiscabilità diretta e per equivalente - Distinzione.

In tema di omesso versamento di IVA, il profitto del reato, suscettivo di ablazione, può essere costituito sia dal risparmio di spesa cd. relativo, consistente nella mancata diminuzione dell'attivo patrimoniale del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta, confiscabile, come tale, in via diretta, ove ne ricorrano le condizioni, sia da quello cd. assoluto, rappresentato dal mancato aumento del passivo, confiscabile, come tale, solo per equivalente, stante l'assenza del bene "in rerum natura" al momento del perfezionamento del reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3635 del 2014 Rv. 257788-01, N. 1199 del 2012 Rv. 251893-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264436-01 Rv. 264437-01, N. 18374 del 2013 Rv. 255036-01, N. 42415 del 2021 Rv. 282037-01, N. 13783 del 2025 Rv. 287756-03 Rv. 287756-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 30766 del 23/05/2025** Ud. (dep. 15/09/2025) Rv. 288553-01

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **SCARCELLA ALESSIO.** Relatore: **SCARCELLA ALESSIO.** Imputato: **FAROOQ MUHAMMAD - CUI 02TJAR1.** P.M. **BALDI FULVIO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 10/05/2024

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Alterazione di referto medico attestante la positività al virus SARS-CoV-2 - Delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

Integra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta di alterazione di un referto medico inerente a test molecolare attestante la positività del paziente al virus SARS-CoV-2, atteso che la diagnosi ivi riportata ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale certificante, che assume anche rilievo giuridico esterno rispetto alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. (Fattispecie relativa a condotta finalizzata al rilascio del cd. "green pass", necessario gli spostamenti nel territorio nel regime emergenziale pandemico da Covid-19).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482

Massime precedenti Vedi: N. 12213 del 2014 Rv. 260208-01, N. 12401 del 2011 Rv. 249633-01

Sez. 3, **Sentenza n. 31853 del 08/05/2025** Cc. (dep. 24/09/2025) Rv. 288554-01

Presidente: **DI NICOLA VITO.** Estensore: **VERGINE CINZIA.** Relatore: **VERGINE CINZIA.** Imputato: **P. P.M. MOLINO PIETRO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 24/12/2024

603052 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Uso di una tracolla come frusta e come cinta stretta intorno al collo della vittima - Aggravante dell'uso di arma e procedibilità officiosa - Configurabilità - Ragioni.

In tema di lesioni personali volontarie, sussiste l'aggravante del fatto commesso con armi, che rende il delitto procedibile d'ufficio ai sensi degli artt. 582, comma secondo e 585, comma secondo, cod. pen., nel caso in cui il soggetto agente utilizza una tracolla a mo' di frusta e di cinta stretta intorno al collo della vittima, trattandosi di arma impropria ex art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 septies com. 2 lett. N. 4

Massime precedenti Vedi: N. 54148 del 2016 Rv. 268750-01, N. 4405 del 2009 Rv. 242617-01, N. 8640 del 2016 Rv. 267713-01, N. 28928 del 2011 Rv. 250968-01, N. 27768 del 2010 Rv. 247888-01, N. 46482 del 2014 Rv. 261017-01, N. 49517 del 2013 Rv. 257758-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 31847 del 08/05/2025** Ud. (dep. **24/09/2025**) Rv. **288608-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO**. Estensore: **VERGINE CINZIA**. Relatore: **VERGINE CINZIA**. Imputato: **A. P.M. MOLINO PIETRO**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 11/09/2024

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Fatto commesso in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psico-fisica - Abuso - Nozione - Fattispecie.

Integra abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica ex art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen. lo sfruttamento doloso della menomazione della vittima nel caso in cui tali condizioni siano strumentalizzate per accedere alla sfera intima della predetta che, versando in uno stato di difficoltà, è ridotta a un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale. (Fattispecie relativa a persona offesa in stato di ubriachezza alcolica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 35878 del 2007 Rv. 236399-01, N. 20766 del 2010 Rv. 247655-01

Massime precedenti Vedi: N. 33761 del 2007 Rv. 237398-01, N. 16843 del 2007 Rv. 236806-01, N. 38787 del 2015 Rv. 264699-01, N. 15910 del 2009 Rv. 243403-01

Sez. 3, **Sentenza n. 31133 del 06/05/2025** Ud. (dep. **17/09/2025**) Rv. **288607-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE**. Estensore: **GENTILI ANDREA**. Relatore: **GENTILI ANDREA**. Imputato: **IBRAHIM AMMAR ALY MOHAMED**. P.M. **CUOMO LUIGI**. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 17/06/2024

547034 FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - Melassa di tabacco da narghilè - Reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Configurabilità - Ragioni.

In tema di reati di contrabbando, la melassa di tabacco da narghilè, in quanto suscettibile di essere fumata senza successiva trasformazione industriale, rientra nella nozione di prodotti assimilati ai tabacchi lavorati, prevista dagli artt. 39-bis, comma 2, lett. d) ed e), e 39-ter, comma 4, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sicché rileva ai fini della configurabilità del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di cui all'abrogato art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sostituito dall'art. 84 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica del superamento della soglia di rilevanza penale di 15 chilogrammi convenzionali, non sussistendo unità minime di confezionamento, deve essere effettuata procedendo alla pesatura della sostanza e della percentuale di tabacco in essa contenuta).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 39 bis com. 2 lett. D) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 39 bis com. 2 lett. E) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 39 ter com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 39 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 29/03/2010 num. 48 art. 4 com. 1 lett. C), Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 8 com. 1 lett. F), Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 84

Massime precedenti Conformi: N. 32754 del 2022 Rv. 283485-01

Massime precedenti Difformi: N. 53636 del 2018 Rv. 275182-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 31134 del 06/05/2025** Cc. (dep. 17/09/2025) Rv. 288587-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: VERDE FILOMENA. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 12/12/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 - Causa di non punibilità ex art. 23 d.l. n. 34 del 2023 - Revocabilità della sentenza di condanna in fase esecutiva - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati tributari, il giudice dell'esecuzione non può revocare la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., applicando retroattivamente il disposto di cui all'art. 23 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a termini del quale i delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili nel caso in cui le violazioni da essi contemplate siano correttamente definite e le somme dovute risultino integralmente versate dal contribuente prima della pronuncia della sentenza di appello, vertendosi in ipotesi di causa di non punibilità e non di "abolitio criminis", né di dichiarazione di incostituzionalità delle norme incriminatrici.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/03/2023 num. 34 art. 23, Legge 26/05/2023 num. 56 art. 1, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46567 del 2016 Rv. 268069-01, N. 37430 del 2020 Rv. 280649-01, N. 28709 del 2024 Rv. 286749-01, N. 43569 del 2023 Rv. 285315-01 Rv. 285315-02, N. 30139 del 2017 Rv. 270464-01

Sez. 3, **Sentenza n. 31850 del 06/05/2025** Cc. (dep. 24/09/2025) Rv. 288546-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: TEMPESTA SASCHA. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 12/12/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative ad un determinato periodo di imposta - Medesima persona fisica emittente, quale legale rappresentante di imprese diverse - Pluralità di reati - Sussistenza - Ragioni.

Integra una pluralità di reati l'emissione, da parte di un'unica persona fisica che rivesta la qualifica di legale rappresentante di persone giuridiche diverse, di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti relativi a un determinato periodo di imposta, costituendo tali imprese distinti soggetti-contribuenti, ai quali è, pertanto, imputabile l'emissione avvenuta nel rispettivo periodo d'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 quindices, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34824 del 2023 Rv. 285095-02

Massime precedenti Difformi: N. 11637 del 2025 Rv. 287724-02, N. 9440 del 2022 Rv. 282918-01

Massime precedenti Vedi: N. 47436 del 2021 Rv. 282613-01, N. 39478 del 2024 Rv. 287108-04, N. 47459 del 2018 Rv. 274865-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 30107 del 15/04/2025** Cc. (dep. 02/09/2025) Rv. 288586-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: NATALE ROCCO. P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 14/07/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente - Valutazione della sufficienza dei beni sequestrati in via diretta a coprire l'importo del profitto del reato - Riferimento al valore dei beni al momento del sequestro - Esclusione - Riferimento al valore dei beni al momento della confisca - Necessità - Ragioni.

In caso di contestuale sequestro finalizzato alla confisca in via diretta e per equivalente, la valutazione della sopravvenuta non necessità della confisca per equivalente, per l'acclarata sufficienza dell'importo dei beni sequestrati in via diretta a "coprire" integralmente il profitto del reato, dev'essere compiuta avendo riguardo al valore degli stessi non al momento dell'adozione del vincolo cautelare, ma a quello della definitività del provvedimento ablatorio, in cui si determinano gli effetti dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Decreto Legisl. 07/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13783 del 2025 Rv. 287756-02 Rv. 287756-03 Rv. 287756-01

Sez. 3, **Sentenza n. 30584 del 07/04/2025** Ud. (dep. 12/09/2025) Rv. 288571-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: MAGRO MARIA BEATRICE. Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE. Imputato: SCINO GIUSEPPINA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 09/10/2024

517001 CACCIA - IN GENERE - Abbattimento, cattura o detenzione di cardellini in numero superiore a cinque - Contravvenzione di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157 del 1992 - Configurabilità - Ragioni - Contravvenzione di cui all'art. 727-bis cod. pen. - Concorso formale - Sussistenza - Condizioni.

L'abbattimento, la cattura o la detenzione di cardellini in numero superiore a cinque, appartenendo questi alla famiglia dei fringillidi, integra la contravvenzione di cui all'art. 30, comma 1, lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157, che concorre con quella di uccisione, cattura o detenzione di esemplari di specie di animali selvatiche protette prevista dall'art. 727-bis cod. pen., in quanto tali volatili risultano contemplati nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE, sempreché l'azione riguardi una quantità trascurabile di uccelli e abbia, pertanto, un impatto altrettanto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 727 bis, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. B) CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. H) CORTE COST., Decreto Legisl. 07/07/2011 num. 121 art. 1 com. 2, Direttive Commissione CEE 30/11/2009 num. 147 all. I

Massime precedenti Vedi: N. 40265 del 2002 Rv. 225700-01, N. 23931 del 2010 Rv. 247798-01, N. 40982 del 2013 Rv. 257732-01, N. 11111 del 2006 Rv. 233668-01, N. 19450 del 2013 Rv. 255892-01

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 32337 del 10/09/2025 Cc. (dep. 30/09/2025) Rv. 288524-01

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: S. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MINORI TORINO, 27/06/2025

679005 TRIBUNALE PER I MINORENNI - ACCERTAMENTI - SULL'ETA' - Appello cautelare - Dubbio sull'età dell'indagato - Accertamento peritale d'ufficio - Legittimità - Condizioni.

In tema di procedimento minorile, il giudice dell'appello cautelare, investito della decisione su una richiesta di revoca o sostituzione di misura coercitiva basata sull'età dell'indagato, può disporre, anche "ex officio", un accertamento peritale, nel caso in cui sia incerto se la stessa sia superiore o inferiore ai quattordici anni e si tratti, pertanto, di persona imputabile o non, trovando applicazione la presunzione stabilita dall'art. 8, comma 3, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel solo caso di permanente incertezza. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la perizia sull'età rientra tra i poteri istruttori riconosciuti al giudice della cautela dall'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., in funzione della verifica delle "condizioni o qualità personali dell'imputato").

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16802 del 2021 Rv. 281303-01, N. 8164 del 2006 Rv. 233914-01, N. 14966 del 2005 Rv. 231622-01, N. 55146 del 2016 Rv. 268930-01, N. 2088 del 1996 Rv. 204939-01, N. 19404 del 2016 Rv. 268029-01, N. 2630 del 2022 Rv. 282753-01, N. 47413 del 2021 Rv. 282349-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15403 del 2024 Rv. 286155-01, N. 18339 del 2004 Rv. 227357-01

Sez. 4, Sentenza n. 30039 del 13/05/2025 Ud. (dep. 01/09/2025) Rv. 288311-01

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: S.G.S. SERTEC SRL. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 15/03/2024

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Responsabilità del committente - Condizioni - Fattispecie.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'ingerenza rilevante ai fini della configurabilità della responsabilità del committente non si indentifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest'ultimo, ma deve integrare una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui, tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'affermazione di responsabilità del committente, limitatosi a partecipare alle riunioni di coordinamento, attività prevista dalla procedura aziendale, ed a sottoscrivere il permesso di lavoro, sul rilievo che non avesse impartito, per contro, alcuna direttiva o modificato le modalità previste dai piani di sicurezza, la cui gestione era rimasta affidata al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza e dai datori di lavoro delle imprese esecutrici).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 CORTE COST.

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 5946 del 2020 Rv. 278435-01, N. 19646 del 2019 Rv. 275746-01, N. 18169 del 2025 Rv. 288004-02, N. 27296 del 2017 Rv. 270100-01

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 31869 del 12/09/2025 Cc. (dep. 24/09/2025) Rv. 288605-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: D. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 24/04/2025

671007 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE - Giudizio abbreviato ordinario - Ammissione - Revoca - Abnormità - Sussistenza - Fattispecie.

E' abnorme, per carenza di potere in concreto, il provvedimento di revoca dell'ammissione al giudizio abbreviato ordinario adottato fuori dalle ipotesi tassativamente previste dall'art. 441-bis cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto l'abnormità dell'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva revocato il provvedimento di ammissione al giudizio abbreviato ordinario al fine di consentire al pubblico ministero la modifica del capo di imputazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 bis

Massime precedenti Conformi: N. 13969 del 2020 Rv. 279035-01, N. 9921 del 2010 Rv. 246326-01, N. 21168 del 2007 Rv. 237081-01, N. 17716 del 2014 Rv. 259344-01, N. 22480 del 2013 Rv. 256645-01

Massime precedenti Vedi: N. 45913 del 2022 Rv. 283762-01, N. 1871 del 2022 Rv. 282735-01, N. 47127 del 2023 Rv. 285530-01, N. 15691 del 2020 Rv. 279165-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41461 del 2012 Rv. 253212-01

Sez. 5, Sentenza n. 31870 del 12/09/2025 Cc. (dep. 24/09/2025) Rv. 288582-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: ABBATE ROLANDO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, GIP TRIBUNALE NAPOLI, 17/02/2025

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. - Beni fittiziamente intestati a un terzo - Impugnazione del terzo - Ammissibilità - Limiti - Individuazione.

In caso di sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, ivi compresi quello della ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione e quello della sproporzione fra valore del bene confiscato e reddito dichiarato dal condannato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1251 del 2025 Rv. 287474-01

Massime precedenti Difformi: N. 19094 del 2021 Rv. 281362-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30355 del 2025 Rv. 288300-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 31855 del 10/09/2025 Ud. (dep. **24/09/2025**) Rv. **288581-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: BARRA LUCIANO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/11/2024

661017 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE - Mancata impugnazione del pubblico ministero - Riconoscimento in appello di circostanza aggravante esclusa dal primo giudice - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di appello, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica. (Fattispecie in tema di furto, in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente, ai fini della procedibilità del reato, la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblico servizio o a pubblica utilità, ritualmente contestata, ma non applicata ad alcun effetto in primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23785 del 2020 Rv. 279485-01, N. 31996 del 2019 Rv. 277249-01

Massime precedenti Vedi: N. 47488 del 2022 Rv. 284025-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20808 del 2019 Rv. 275319-01

Sez. 5, Sentenza n. 31235 del 10/09/2025 Cc. (dep. **17/09/2025**) Rv. **288600-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: SADIKAJ ERION (CUI 031CWNS). P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 20/03/2025

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Rescissione del giudicato - Inammissibilità dell'atto introduttivo - Rilevabilità nel giudizio di rinvio - Limiti - Ragioni.

Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di decisione di rigetto di istanza di rescissione del giudicato, è illegittimo, se fondato su motivi che non abbiano formato oggetto del precedente giudizio, il provvedimento che dichiara l'inammissibilità dell'originario atto di impugnazione, in quanto la disciplina di cui all'art. 627 cod. proc. pen. non consente la trattazione di questioni diverse da quelle devolute con la sentenza rescindente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13328 del 2025 Rv. 287871-01, N. 16440 del 2024 Rv. 286172-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 31698 del 05/09/2025** Cc. (dep. 22/09/2025) Rv. 288603-01

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** Estensore: **BORRELLI PAOLA.** Relatore: **BORRELLI PAOLA.** Imputato: **PMT C/ SPADARO FRANCESCO. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 10/03/2025

664055 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE - Giudice del riesame - Omessa valutazione di memorie difensive - Nullità - Esclusione - Rilevanza - Condizioni.

In tema di impugnazione di misure cautelari, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciata omissione sia tradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31362 del 2015 Rv. 264938-01, N. 5443 del 2021 Rv. 280670-01, N. 26536 del 2020 Rv. 279578-01, N. 51117 del 2017 Rv. 271600-01, N. 11579 del 2022 Rv. 282972-01

Sez. 5, **Sentenza n. 30342 del 24/07/2025** Cc. (dep. 05/09/2025) Rv. 288640-01

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** Estensore: **PILLA EGLE.** Relatore: **PILLA EGLE.** Imputato: **GEUSA CORRADO. P.M. PICUTI FABIO.** (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 21/02/2025

664095 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - Procedimento soggettivamente cumulativo - Reati ostativi al previo interrogatorio e reati non ostativi - Separazione delle posizioni - Esclusione - Ragioni - Tutela degli indagati per reati non ostativi - Necessità - Sussistenza - Modalità attuative - Indicazione.

In tema di misure cautelari personali, in caso di procedimento soggettivamente cumulativo nel quale alcuni soggetti sono indagati per reati ostativi all'interrogatorio preventivo e altri per reati non ostativi, il giudice per le indagini preliminari non deve procedere alla separazione delle posizioni, restando unico il procedimento e differenziato soltanto il regime cautelare, ma deve evitare, con l'emissione di autonome ordinanze e l'adozione di prassi virtuose, che siano compromesse le esigenze di immediata tutela degli indagati per reati non ostativi, facendo coincidere l'avviso finalizzato all'interrogatorio preventivo di questi ultimi con l'esecuzione dell'ordinanza applicativa nei confronti degli altri.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 com. 2 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 com. 2 lett. C

Massime precedenti Conformi: N. 27080 del 2025 Rv. 288191-01

Massime precedenti Difformi: N. 26920 del 2025 Rv. 288480-02

Massime precedenti Vedi: N. 19068 del 2025 Rv. 288044-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 30342 del 24/07/2025** Cc. (dep. 05/09/2025) Rv. 288640-02

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** Estensore: **PILLA EGLE.** Relatore: **PILLA EGLE.**
Imputato: **GEUSA CORRADO. P.M. PICUTI FABIO.** (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 21/02/2025

666013 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA' - Omessa effettuazione del previo interrogatorio di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. ed espletamento dell'interrogatorio postumo - Nullità a regime intermedio dell'ordinanza cautelare - Sussistenza - Deducibilità per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o rilevabilità "ex officio" da parte dello stesso - Esclusione.

In tema di nullità processuali, l'omissione dell'interrogatorio anticipato, previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integra, nei casi in cui sia prescritto, una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che non può essere dedotta, dinanzi al tribunale del riesame, né da quest'ultimo rilevata "ex officio", ove non eccepita dall'interessato in sede di svolgimento dell'interrogatorio postumo di garanzia, nelle more svolto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 26920 del 2025 Rv. 288480-03

Massime precedenti Difformi: N. 27080 del 2025 Rv. 288191-02, N. 27444 del 2025 Rv. 288192-01

Massime precedenti Vedi: N. 17916 del 2025 Rv. 288037-01, N. 41786 del 2021 Rv. 282460-01

Sez. 5, **Sentenza n. 31696 del 15/07/2025** Ud. (dep. 22/09/2025) Rv. 288602-01

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** Estensore: **SESSA RENATA.** Relatore: **SESSA RENATA.** Imputato: **F. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 19/12/2024

667018 PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - Sentenza di condanna anche al risarcimento del danno in favore della parte civile - Riforma in appello - Formula liberatoria agli effetti penali - Violazione dell'obbligo di motivazione puntuale e adeguata - Ricorso per cassazione della sola parte civile - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso per cassazione della sola parte civile avverso la sentenza con la quale, in assenza di una motivazione puntuale e specifica, il giudice d'appello abbia riformato la condanna di primo grado assolvendo l'imputato con formula definitivamente liberatoria agli effetti penali, in quanto il ribaltamento della pronuncia di condanna si ripercuote anche sul piano civile. (Fattispecie in cui la costituzione della parte civile era avvenuta in epoca anteriore al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 51898 del 2019 Rv. 278056-01, N. 24439 del 2021 Rv. 281404-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14800 del 2018 Rv. 272430-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 30248 del 15/07/2025** Ud. (dep. **04/09/2025**) Rv. **288593-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: ARIOSTO PASQUALE. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 02/12/2024

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Circostanza aggravante a effetto speciale ritenuta sebbene non contestata - Concorso con altra circostanza aggravante ad effetto speciale ritenuta più grave - Annullamento parziale della sentenza per difetto di correlazione - Individuazione del giudice del rinvio - Giudice di secondo grado - Ragioni.

Nel caso di annullamento della sentenza di secondo grado perché è stata erroneamente ritenuta una circostanza aggravante ad effetto speciale, siccome non contestata dal pubblico ministero, il giudizio deve essere rinviato al giudice d'appello, e non a quello di primo grado, qualora tale circostanza sia stata applicata come meno grave rispetto ad altra, a norma dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., essendo tale situazione omogenea a quella in cui una circostanza aggravante ad effetto speciale sia stata giudicata equivalente o subvalente in rapporto ad una circostanza attenuante. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio una sentenza di condanna nella parte relativa all'applicazione della recidiva qualificata, che, pur comportando in linea di principio un aumento di pena superiore ad un terzo, era stata legittimamente ritenuta dai giudici di merito meno grave rispetto all'aggravante della premeditazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28043 del 2017 Rv. 270331-01

Sez. 5, **Sentenza n. 31281 del 15/07/2025** Ud. (dep. **18/09/2025**) Rv. **288601-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: P. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 19/11/2024

661137 IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - Giudizio di appello - Assoluzione in primo grado dell'imputato perché il fatto non sussiste - Impugnazione della sola parte civile - Valutazione da parte del giudice penale dell'esistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito - Possibilità - Esclusione - Applicazione esclusiva delle regole civilistiche in tema di fatto illecito - Sussistenza - Fattispecie.

Nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, ove la pronuncia assolutoria sia divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali a causa della mancata impugnazione o della rinuncia alla stessa da parte del pubblico ministero e dell'imputato, il giudice penale, ai fini dell'accertamento della responsabilità civile conseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile. (Fattispecie in cui ha trovato applicazione, "ratione temporis", la disciplina di cui all'art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 53354 del 2018 Rv. 274497-01, N. 8327 del 2022 Rv. 282815-01, N. 29156 del 2024 Rv. 286861-01, N. 6568 del 2022 Rv. 282689-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 30176 del 15/07/2025** Ud. (dep. **02/09/2025**) Rv. **288591-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **PILLA EGLE.** *Relatore:* **PILLA EGLE.**
Imputato: **A. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 15/07/2024

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Prova di effettiva penetrazione nel tessuto economico e sociale del territorio di operatività - Necessità - Esclusione - Condizioni.

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 416-bis cod.pen., non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova dell'impiego di tale forza intimidatrice per i fini previsti dal comma terzo della suddetta norma anche in un ambito territoriale o settoriale circoscritto, purché il sodalizio abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipanti, abbia in concreto manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nell'ambito in cui l'associazione è attiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 57896 del 2017 Rv. 271724-01, N. 26427 del 2019 Rv. 276894-01, N. 24851 del 2017 Rv. 270442-01

Massime precedenti Vedi: N. 16353 del 2015 Rv. 263310-01, N. 55359 del 2016 Rv. 269040-01, N. 24535 del 2015 Rv. 264126-01, N. 31666 del 2015 Rv. 264471-01, N. 18125 del 2020 Rv. 279555 - 17

Sez. 5, **Sentenza n. 30253 del 15/07/2025** Cc. (dep. **04/09/2025**) Rv. **288594-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **TUDINO ALESSANDRINA.**
Relatore: **TUDINO ALESSANDRINA.** *Imputato:* **S. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 03/04/2025

661114 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse - Causa non imputabile al ricorrente - Condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa per le ammende - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29593 del 2021 Rv. 281785-01, N. 15908 del 2024 Rv. 286244-01, N. 1695 del 1998 Rv. 210561-01, N. 45618 del 2021 Rv. 282549-01, N. 22747 del 2003 Rv. 226009-01, N. 7 del 1997 Rv. 208166-01, N. 19209 del 2013 Rv. 256225-01, N. 31435 del 2012 Rv. 253229-01, N. 11302 del 2018 Rv. 272308-01

Massime precedenti Difformi: N. 16425 del 2015 Rv. 263400-01, N. 27573 del 2013 Rv. 255496-01, N. 26477 del 2014 Rv. 259193-01, N. 5185 del 2015 Rv. 262478-01, N. 26255 del 2015 Rv.

SEZIONE QUINTA

263921-01, N. 23636 del 2018 Rv. 273325-01, N. 28691 del 2016 Rv. 267373-01, N. 36372 del 2013 Rv. 256953-01, N. 32954 del 2014 Rv. 261661-01, N. 2188 del 2015 Rv. 261775-01, N. 18978 del 2014 Rv. 259838-01, N. 45850 del 2023 Rv. 285462-02, N. 39521 del 2018 Rv. 273882-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 31524 del 2004 Rv. 228168-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251694-01

Sez. 5, Sentenza n. 30390 del 10/07/2025 Cc. (dep. 08/09/2025) Rv. 288578-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: M. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 05/11/2024

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Patrocinio a spese dello Stato - Contestuale ammissione al beneficio dell'imputato e della parte civile - Condanna dell'imputato al pagamento nei confronti dell'erario anziché della parte civile - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazione, l'imputato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato non ha interesse a impugnare il punto della sentenza che lo condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, anch'ella ammessa al medesimo beneficio, in favore dell'Erario invece che della parte civile stessa, posto che in entrambi i casi egli è obbligato al rimborso, che nel primo caso è richiesto mediante la procedura di ingiunzione erariale, e nel secondo sulla base del precetto spiccato sulla base del titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 107 com. 1 lett. F, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 110 com. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33103 del 2020 Rv. 279839-01, N. 18187 del 2025 Rv. 288033-01, N. 25854 del 2019 Rv. 276457-01

Sez. 5, Sentenza n. 30387 del 10/07/2025 Ud. (dep. 08/09/2025) Rv. 288595-02

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: FRACASSI ALESSIO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 05/12/2024

603083 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMISSIONE DI SOCCORSO - Elemento soggettivo - Dolo generico - Errore in ordine alla valutazione del pericolo o alle modalità di soccorso - Integrazione del dolo - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.

Nel delitto di omissione di soccorso, non ricorre il dolo, quale necessario elemento soggettivo dello stesso, qualora l'omissione sia dovuta a un errore, ancorché colposo, compiuto dall'agente in ordine alla valutazione della situazione di pericolo percepita, trattandosi di errore su un elemento costitutivo del reato, ovvero allorquando lo stesso agente, pur avendo consapevolezza della situazione di pericolo, abbia poi errato nella scelta delle modalità di soccorso, pur poste in essere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto erronea la conclusione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del dolo, in quanto fondata sulle conseguenze dell'omissione e non, invece, sulla base di un giudizio di prognosi postuma).

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 593, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13310 del 2013 Rv. 254983-01

Massime precedenti Vedi: N. 29393 del 2025 Rv. 288518-01, N. 47322 del 2022 Rv. 283958-01, N. 28182 del 2021 Rv. 281737-01, N. 416 del 2022 Rv. 282559-01

Sez. 5, Sentenza n. 31764 del 10/07/2025 Ud. (dep. **23/09/2025**) Rv. **288604-02**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: D. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO POTENZA, 30/10/2024

659130 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE - Consulenza tecnica - Decesso del consulente nelle more del procedimento - Acquisizione della relazione al fascicolo per il dibattimento - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di letture dibattimentali, la morte del consulente tecnico nelle more del giudizio costituisce una circostanza imprevedibile che consente l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento della sua relazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che, dichiarata l'inutilizzabilità della relazione perché confluita nel fascicolo per il dibattimento senza l'accordo delle parti e disposta, quindi, l'audizione del consulente, ha poi ordinato l'acquisizione dell'elaborato a seguito del decesso di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46080 del 2018 Rv. 274308-01

Massime precedenti Vedi: N. 18473 del 2014 Rv. 261961-01, N. 17054 del 2019 Rv. 275904-01

Sez. 5, Sentenza n. 31764 del 10/07/2025 Ud. (dep. **23/09/2025**) Rv. **288604-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: D. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Conf.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO POTENZA, 30/10/2024

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Maltrattamenti contro familiari e conviventi - Contestazione di comportamenti attivi - Condanna fondata anche sul concorso omissivo nella condotta attiva di un coimputato - Violazione del principio di correlazione - Sussistenza - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto non si determina un'apprezzabile modifica del titolo di responsabilità, la decisione con la quale, in applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., l'imputato, titolare di una posizione di garanzia (nella specie, operatore socio-sanitario), viene condannato per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (nella specie, pazienti di un centro di riabilitazione, affetti da disturbi mentali), non soltanto per comportamenti attivi direttamente tenuti, ma anche per essere rimasto colpevolmente inerte di fronte al comportamento illecito di un coimputato, purché la condotta maltrattante rimanga immutata nei suoi profili soggettivi e oggettivi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2074 del 2009 Rv. 242351-01, N. 19182 del 2022 Rv. 283136-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 30387 del 10/07/2025** Ud. (dep. **08/09/2025**) Rv. **288595-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: FRACASSI ALESSIO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 05/12/2024

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Omissione di soccorso - Contestazione ai sensi del primo comma dell'art. 593 cod. pen. - Condanna per la condotta di omesso avviso all'Autorità di cui al secondo comma del medesimo articolo - Violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza - Esclusione - Condizioni.

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, la decisione con cui, nel caso di contestazione di omissione di soccorso a norma del primo comma dell'art. 593 cod. pen., venga invece pronunciata condanna, a norma del secondo comma del medesimo articolo, attesa l'omogeneità del nucleo essenziale dell'addebito e purché l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 593 com. 1, Cod. Pen. art. 593 com. 2, Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 38200 del 2019 Rv. 277290-01, N. 24932 del 2023 Rv. 284846-04, N. 7146 del 2021 Rv. 281477-01, N. 18840 del 2013 Rv. 256245-01, N. 2074 del 2009 Rv. 242351-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36551 del 2010 Rv. 248051-01

Sez. 5, **Sentenza n. 30177 del 09/07/2025** Ud. (dep. **02/09/2025**) Rv. **288615-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: M. P.M. MAZZOTTA GABRIELE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE MASSA, 08/10/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Lavoro di pubblica utilità - Richiesta formulata in subordine e in alternativa alla richiesta di sospensione condizionale della pena - Rigetto della richiesta di sospensione - Impugnazione - Possibilità.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità, proposta in subordine e in alternativa alla richiesta di sospensione condizionale della pena, non comporta l'implicita rinuncia a tale ultima richiesta, con conseguente ammissibilità della formulazione, in sede di impugnazione, di doglianze riguardanti il diniego del beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. I) CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45583 del 2024 Rv. 287354-01, N. 2223 del 2025 Rv. 287394-01, N. 36783 del 2020 Rv. 280086-01, N. 4629 del 2021 Rv. 280357-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 31693 del 02/07/2025** Cc. (dep. 22/09/2025) Rv. 288580-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: GOLFIERI BRUNO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE ROMA, 20/12/2024

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Procedimento per decreto - Richiesta di sospensione con messa alla prova - Modifica della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa - Istanza - Termini.

Nel procedimento per decreto, la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, anche quando per la sua ammissibilità è necessaria una diversa definizione giuridica del fatto contestato, deve essere presentata nel termine perentorio stabilito dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. con la proposizione dell'opposizione, poiché attraverso quest'ultima l'imputato può sollecitare il potere del giudice di riqualificare la condotta oggetto dell'imputazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36752 del 2018 Rv. 273804-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36272 del 2016 Rv. 267238-01

Sez. 5, **Sentenza n. 30472 del 18/06/2025** Ud. (dep. 09/09/2025) Rv. 288363-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: RAINERI FLAVIO. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 25/11/2024

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato commesso in danno del patrimonio condominiale - Legittimazione del singolo condomino - Sussistenza - Fattispecie.

Il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all'amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune. (Fattispecie relativa all'abusiva introduzione di estranei nell'autorimessa condominiale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117 quater, Legge 11/12/2021 num. 220

Massime precedenti Conformi: N. 49392 del 2019 Rv. 278261-01, N. 45902 del 2021 Rv. 282444-01

Massime precedenti Difformi: N. 6197 del 2011 Rv. 249259-01

Massime precedenti Vedi: N. 2347 del 2016 Rv. 266325-01, N. 6 del 2001 Rv. 218562-01

Sez. 5, **Sentenza n. 30516 del 12/06/2025** Cc. (dep. 10/09/2025) Rv. 288598-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: P. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 15/11/2024

548018 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - Mutamento di giurisprudenza "in malam partem" - Colpevolezza - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Costituisce causa di esclusione della colpevolezza il mutamento di giurisprudenza "in malam partem", nel caso in cui l'imputato, al momento del fatto, poteva fare affidamento su una regola

SEZIONE QUINTA

giurisprudenziale stabilizzata, ancor più se enunciata dalle Sezioni Unite, che escludeva la rilevanza penale della condotta e non vi erano segnali, concreti e specifici, tali da indurre a prevedere che, in futuro, la giurisprudenza di legittimità avrebbe attribuito rilievo a quella condotta, rivedendo il precedente orientamento in senso peggiorativo. (Fattispecie in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un "overruling in malam partem" in relazione a un fatto commesso da soggetto abilitato all'accesso successivamente a Sez. U, Casani, - secondo cui non rilevano gli scopi se l'accesso è effettuato da soggetto abilitato - profilandosi, già all'epoca, decisioni che, pur allineandosi al principio di diritto affermato da tale pronuncia, ritenevano censurabili, come successivamente ritenuto da Sez. U, Savarese, anche gli accessi autorizzati che superavano, su un piano oggettivo, le regole e i limiti stabiliti per l'accesso medesimo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 615 ter

Massime precedenti Conformi: N. 47510 del 2018 Rv. 274406-01, N. 22017 del 2025 Rv. 288318-01

Massime precedenti Vedi: N. 28594 del 2024 Rv. 286770-01, N. 23060 del 2023 Rv. 285640-01, N. 15054 del 2012 Rv. 252479-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4694 del 2012 Rv. 251269-01, N. 41210 del 2017 Rv. 271061-01

Sez. 5, Sentenza n. 31531 del 12/06/2025 Ud. (dep. **19/09/2025**) Rv. **288641-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: M. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO MILANO, 13/11/2024

594191 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni in concorso con sequestro di persona - Criterio distintivo - Intensità della violenza o della minaccia - Rilevanza - Esclusione - Elemento intenzionale - Rilevanza esclusiva.

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, posto in essere in concorso con il sequestro di persona, non già in base all'intensità della violenza o della minaccia che connota la condotta, bensì in ragione del fine perseguito dal suo autore che, nel primo caso, è volto al conseguimento di un profitto ingiusto e, nell'altro, alla realizzazione, con modi arbitrari, di una pretesa giuridicamente azionabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 58087 del 2017 Rv. 271963-01

Massime precedenti Vedi: N. 14802 del 2012 Rv. 252263-01, N. 45064 del 2014 Rv. 260662-01, N. 47533 del 2013 Rv. 257391-01, N. 43650 del 2019 Rv. 277561-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29541 del 2020 Rv. 280027-02

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Ordinanza n. 30169 del 12/06/2025** Ud. (dep. 02/09/2025) Rv. 288590-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: M. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Ordina trasmissione degli atti, CORTE APPELLO MILANO, 17/10/2024

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Immagini o video a contenuto sessualmente esplicito pubblicati su un sito web ad accesso limitato - Consenso della persona ritratta limitato al solo destinatario - Inoltro a terzi - Reato di cui all'art. 612-ter cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

Integra il delitto di diffusione illecita di video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo avuto legittimamente accesso ad un video presente su un "social network" che vieta agli utenti la memorizzazione dei contenuti ricevuti in visione (nella specie, Onlyfans), lo registra e lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto il consenso espresso al momento della condivisione è limitato alla visualizzazione da parte del solo destinatario del contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 ter

Massime precedenti Conformi: N. 25516 del 2024 Rv. 286566-01

Massime precedenti Vedi: N. 32404 del 2010 Rv. 248285-01, N. 19201 del 2024 Rv. 286392-01, N. 14927 del 2023 Rv. 284576-01, N. 26049 del 2019 Rv. 276131-01, N. 11743 del 2025 Rv. 287746-01, N. 13800 del 2019 Rv. 276625-01, N. 8919 del 2021 Rv. 280497-01

Sez. 5, **Sentenza n. 30429 del 11/06/2025** Ud. (dep. 08/09/2025) Rv. 288596-02

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: D. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 27/11/2024

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Sottrazione di carta bancomat - Effettuazione di indebiti prelievi - Restituzione al titolare dopo l'uso - Furto d'uso - Esclusione - Ragioni.

Integra il delitto di furto, e non quello di furto d'uso, la condotta di colui che si impossessa della carta bancomat e la utilizza per effettuare dei prelievi di denaro, per poi restituirla al suo titolare, in quanto la sottrazione realizza un impossessamento del bene "animo domini", che ne comporta anche una diminuzione del valore economico. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il furto d'uso si configura quando l'agente fa un uso ordinario e del tutto transitorio del bene sottratto, senza intaccarne il valore, per poi restituirlo spontaneamente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 626 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27153 del 2025 Rv. 288377-01, N. 42127 del 2024 Rv. 287252-01, N. 42048 del 2017 Rv. 271425-01, N. 6431 del 2015 Rv. 262664-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 30429 del 11/06/2025** Ud. (dep. **08/09/2025**) Rv. **288596-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: D. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 27/11/2024

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Furto di carta bancomat - Querela - Legittimazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di furto, è legittimato a presentare la querela chi abbia la piena disponibilità della carta bancomat rubata, anche ove non ne sia intestatario. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la legittimazione a sporgere la querela in capo al figlio della titolare della carta il quale era a conoscenza del luogo dove questa era custodita, l'aveva consegnata egli stesso alla polizia e ne controllava le movimentazioni sul conto corrente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 122, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 8094 del 2014 Rv. 259289-01, N. 3736 del 2019 Rv. 275342-01, N. 11968 del 2018 Rv. 272696-01, N. 7193 del 2024 Rv. 285824-01, N. 55025 del 2016 Rv. 268906-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40354 del 2013 Rv. 255975-01

Sez. 5, **Sentenza n. 30525 del 06/06/2025** Ud. (dep. **10/09/2025**) Rv. **288599-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: CIOCIOLA MICHELE. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 02/12/2024

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Provvedimento giurisdizionale lesivo dell'altrui reputazione - Reato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Integra il delitto di diffamazione l'esternazione, nella motivazione di un provvedimento giurisdizionale, di espressioni lesive dell'altrui reputazione che siano del tutto avulse dal ragionamento strettamente attinente all'adozione del provvedimento medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto diffamatorie le espressioni contenute in un decreto del giudice per le indagini preliminari che, nel non convalidare il sequestro preventivo disposto in via di urgenza dal pubblico ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria, non aveva censurato le attività svolte dall'ufficiale di polizia nell'ambito delle indagini specificamente rilevanti, ma aveva espresso apprezzamenti denigratori in ordine alla persona, indicata con nome e cognome, definendola "iperattivista in grado di confondere la Procura con dichiarazioni maliziose", "immarcescibile", "dotato di capziose doti ingannevoli").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37397 del 2016 Rv. 267866-01, N. 31669 del 2015 Rv. 264442-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 30528 del 06/06/2025** Cc. (dep. 10/09/2025) Rv. 288579-01

Presidente: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Estensore:* **MELE MARIA ELENA.**
Relatore: **MELE MARIA ELENA.** *Imputato:* **BISON SAMUELE.** *P.M.* **LETTIERI NICOLA.**
(Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE FERRARA, 03/06/2024

650001 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE - Udienza predibattimentale ex art. 554-ter cod. proc. pen. - Sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto - Decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile - Possibilità - Esclusione- Ragioni.

Il giudice che, all'esito dell'udienza predibattimentale di cui all'art. 554-ter cod. proc. pen., pronuncia sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, non ha il potere di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, in quanto detta sentenza, non recando alcun definitivo accertamento del fatto illecito, non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato nel giudizio civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28063 del 2024 Rv. 286724-01, N. 9618 del 2025 Rv. 287800-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3512 del 2022 Rv. 282473-01

Sez. 5, **Sentenza n. 30514 del 04/06/2025** Cc. (dep. 10/09/2025) Rv. 288597-01

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **GUARDIANO ALFREDO.** *Relatore:* **GUARDIANO ALFREDO.** *Imputato:* **PMT C/ BEVILACQUA STEFANO.** *P.M.* **CICCARELLI SIMONETTA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANZARO, 24/09/2024

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Processo instaurato con citazione diretta - Erronea restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Esclusione.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, investito del decreto di citazione diretta a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con richiesta di rinvio a giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 26/04/2019 num. 36 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47635 del 2014 Rv. 261005-01, N. 8054 del 2025 Rv. 287567-01

Massime precedenti Difformi: N. 38743 del 2019 Rv. 277638-01, N. 1792 del 2019 Rv. 275078-01, N. 32160 del 2016 Rv. 267715-01, N. 53382 del 2016 Rv. 268487-01, N. 46489 del 2015 Rv. 265870-01, N. 28694 del 2022 Rv. 283578-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01

Sez. 5, **Sentenza n. 30182 del 15/05/2025** Cc. (dep. 03/09/2025) Rv. 288592-01

SEZIONE QUINTA

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: GULLOTTI GIUSEPPE. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO MESSINA, 19/05/2021

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei protocolli addizionali - Trattazione in camera di consiglio - Possibilità di trattazione orale - Esclusione.

La richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali deve essere trattata dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio senza possibilità di trattazione orale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 bis com. 4, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 36, Decreto Legge 28/10/2020 num. 134 art. 23 com. 8, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 47183 del 2023 Rv. 285398-01, N. 42160 del 2012 Rv. 253812-01, N. 35371 del 2013 Rv. 255765-01, N. 22 del 2019 Rv. 274745-01

Sez. 5, Sentenza n. 30182 del 15/05/2025 Cc. (dep. 03/09/2025) Rv. 288592-02

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: GULLOTTI GIUSEPPE. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO MESSINA, 19/05/2021

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen. - Violazioni incidenti sul diritto di difesa accertate dalla Corte EDU - Rilevanza - Effettivo pregiudizio sulle prerogative difensive e concreta incidenza sulla sentenza di condanna - Necessità - Fattispecie.

Le violazioni interferenti sull'esercizio del diritto di difesa, accertate dalla Corte EDU, possono essere poste a fondamento della richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen. solo quando abbiano pregiudicato effettivamente le prerogative difensive ed abbiano avuto una incidenza concreta, anche se indiretta o mediata, sulla sentenza di condanna. (Fattispecie relativa alla mancata consegna, in forza di un provvedimento di trattenimento della corrispondenza, del plico contenente gli atti di un procedimento a carico del richiedente, all'epoca della detenzione, inviato dal difensore, avvenuta in violazione degli artt. 8 e 13 CEDU).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 bis

Massime precedenti Vedi: N. 47183 del 2023 Rv. 285398-03, N. 27003 del 2025 Rv. 288388-01

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



Sez. 6, Sentenza n. 32059 del 25/09/2025 Cc. (dep. 26/09/2025) Rv. 288626-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: SINGH AMIT PAL (CUI 030YMH). P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 29/08/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Giudizio di cassazione - Motivi nuovi - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di mandato di arresto europeo, non è consentita la presentazione di motivi nuovi nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il disposto dell'art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69 detta una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinaria in ordine ai tempi di proposizione del ricorso e ai termini di comparizione, in base alla quale deve ritenersi ammissibile soltanto il deposito di memorie che non introducano questioni nuove e diverse rispetto a quelle prospettate con l'originario atto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17934 del 2023 Rv. 284595-01, N. 35818 del 2020 Rv. 280114-01, N. 40254 del 2016 Rv. 268267-01, N. 47421 del 2021 Rv. 282358-01, N. 10119 del 2024 Rv. 286166-01

Sez. 6, Sentenza n. 32241 del 25/09/2025 Cc. (dep. 29/09/2025) Rv. 288635-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: KLESKI DAMIAN KLAUDIUSZ (OBBLIGO DI DIMORA). P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 29/08/2025

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Accordo di partenariato tra Unione Europea-Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord - Mandato di arresto internazionale emesso dal Regno Unito - Applicazione della misura cautelare dapprima in altro Stato e successivamente in Italia in ragione della sottrazione del suo destinatario alla stessa - Violazione del divieto di "bis in idem" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non comporta violazione del divieto di "bis in idem" l'applicazione in Italia di misura cautelare in funzione dell'esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso, in base all'Accordo di partenariato firmato il 24 dicembre 2020, dal Regno Unito, per un procedimento penale in corso davanti alle sue autorità giudiziarie, nel caso in cui, in forza del medesimo mandato, sia già stata disposta misura cautelare da altro Stato - nella specie, la Polonia - ma il destinatario si sia "medio tempore" sottratto alla stessa, posto che, pur a fronte di due provvedimenti di esecuzione del medesimo ordine di cattura, a carico del ricorrente pende un unico procedimento penale nello Stato di emissione.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 24/12/2020 art. 600, Tratt. Internaz. 24/12/2020 art. 601, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 50, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 34466 del 2021 Rv. 282036-01

Sez. 6, Sentenza n. 32058 del 11/09/2025 Cc. (dep. **26/09/2025**) Rv. **288634-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: MARUCA MARCO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 11/04/2025

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Associazione dedita al narcotraffico - Partecipazione nel medesimo contesto temporale e spaziale a diverse associazioni - Preclusione del "ne bis in idem" - Operatività - Condizioni - Fattispecie.

In tema di divieto di "bis in idem", sussiste la preclusione derivante dal giudicato qualora il medesimo soggetto, già condannato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sia chiamato a rispondere, in un successivo procedimento, della condotta di partecipazione a una più ampia associazione dedita al narcotraffico, operante nel medesimo contesto spazio-temporale di quella di cui alla precedente condanna, senza essere concretamente accertata l'autonomia decisionale e operativa dei due sodalizi, non essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione della medesimezza del fatto, la mera estensione soggettiva dei componenti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di un indiziato della condotta di partecipazione a una associazione federata fra i gestori delle varie "piazze di spaccio" cittadine e i fornitori dello stupefacente, già condannato per avere diretto uno dei gruppi federati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4984 del 2022 Rv. 282721-01, N. 28116 del 2015 Rv. 263928-01, N. 31541 del 2017 Rv. 270466-01, N. 19486 del 2018 Rv. 273077-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799-01

Sez. 6, Sentenza n. 30618 del 08/09/2025 Cc. (dep. **12/09/2025**) Rv. **288619-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: K. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 10/07/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo esecutivo - Riconoscimento ed esecuzione della pena in Italia - Sentenza della CGUE del 04/09/2025, C-305/22 - Consenso dello Stato di emissione ai fini del rifiuto della consegna e della presa in carico dell'esecuzione della pena - Necessità - Modalità di acquisizione del consenso - Indicazione.

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, per effetto della sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 settembre 2025, C305/22, la Corte di appello, prima di opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna correlato alle esigenze di reinserimento sociale del condannato, trasfuso nell'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, e di prendere in carico l'esecuzione della pena, è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione, che si esprime mediante la trasmissione della sentenza di condanna corredata dal relativo certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, essendo, in mancanza, vincolata a disporre la consegna della persona richiesta.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 1, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 4, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 5, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 4, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 5

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 47445 del 2019 Rv. 277565-02

Sez. 6, Sentenza n. 30618 del 08/09/2025 Cc. (dep. 12/09/2025) Rv. 288619-02

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: K. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 10/07/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo esecutivo - Sentenza della CGUE del 04/09/2025, C-305/22 - Precedente rifiuto di consegna per le esigenze di reinserimento sociale del condannato - Inizio della esecuzione della pena in Italia - Diritto dello Stato di emissione di procedere all'esecuzione della pena - Sussistenza - Condizioni.

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, lo Stato di emissione, quando, in epoca antecedente alla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C305/22, sia stata rifiutata senza il suo consenso la consegna per le esigenze di reinserimento sociale del condannato ed abbia avuto inizio l'esecuzione della pena in Italia, in applicazione dell'obbligo di leale collaborazione, può nuovamente richiedere la consegna solo se si sia formalmente opposto alla decisione dell'autorità italiana, e conservando la sua potestà punitiva esclusivamente per la pena residua.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 1, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 4, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 3, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 13, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 22, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 25, Tratt. Internaz. 07/02/1992 art. 4

Sez. 6, Sentenza n. 30560 del 08/09/2025 Cc. (dep. 11/09/2025) Rv. 288649-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: DRAGO OTTAVIO ANDREA. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 09/07/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo esecutivo - Rifiuto facoltativo della consegna ex art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005 - Sentenza CGUE del 4 settembre 2025, C-305/22 - Consenso dello Stato di emissione - Necessità - Procedura di interlocuzione - Indicazione.

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, lo Stato di esecuzione, qualora intenda esercitare il rifiuto facoltativo della consegna di cui all'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69 - attuativo dell'art. 4, punto 6), della decisione quadro n. 2002/584/GAI - è tenuto, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 settembre 2025, C-305/22, a richiedere allo Stato di emissione il consenso all'esecuzione della pena, rappresentando che ricorrono i presupposti del rifiuto in ragione delle esigenze di reinserimento sociale della persona ricercata nonché prospettando la pena da eseguire, se diversa da quella inflitta con la sentenza di condanna, e stabilendo un congruo termine entro il quale lo Stato di condanna dovrà pronunciarsi, dovendo, all'esito di tale interlocuzione, disporre la consegna ove lo Stato richiesto neghi il consenso o non trasmetta il certificato.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 1 com. 2, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 4 com. 6, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 5 com. 3, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 15, Decisione Consiglio

SEZIONE SESTA

CEE 13/06/2002 num. 584 art. 17 com. 7, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 22, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 4, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 13, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 22, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 909 art. 25, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17 com. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17 com. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 2 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 19671 del 2025 Rv. 288142-01, N. 30618 del 2025 Rv. 288619-01 Rv. 288619-02, N. 33546 del 2025 Rv. 288623-01, N. 23117 del 2025 Rv. 288241-01, N. 47445 del 2019 Rv. 277565-02

Sez. 6, Sentenza n. 30383 del 14/07/2025 Cc. (dep. 08/09/2025) Rv. 288650-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: GIORGI FRANCESCO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 27/02/2025

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine - Art. 14 Direttiva 2014/41/UE - Possibilità di adire un giudice nello Stato di esecuzione per opporsi alla trasmissione della prova - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniera, alla stregua di quanto affermato dalla sentenza della Corte EDU del 24 settembre 2024 (n. 44715/20 e 47930/21, A.L.e E.J. c. Francia), non sussiste violazione del diritto fondamentale di difesa nel caso in cui persona sottoposta a misura cautelare personale in base ad elementi probatori acquisiti mediante O.I.E. - nella specie, risultati di intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa ed effettuate su piattaforma informatica criptata e su criptofonini - abbia la possibilità di accedere, nello Stato di esecuzione, ad un rimedio effettivo per opporsi alla trasmissione della prova nello Stato di emissione, con procedura del cui esito, ancorché postumo alla trasmissione della prova, questo deve necessariamente tener conto, ai sensi dell'art. 14 direttiva O.I.E. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non violato il diritto di difesa del ricorrente, pur a fronte della declaratoria di inammissibilità del ricorso da questi proposto innanzi al giudice francese, quale giudice dello Stato di esecuzione, pronunciata per carenza dei requisiti di forma e di legittimazione allo scopo previsti dall'art. 694-41 del codice di procedura penale francese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23756 del 2024 Rv. 286589-04, N. 23755 del 2024 Rv. 286573-05

Sez. 6, Sentenza n. 30377 del 14/07/2025 Ud. (dep. 08/09/2025) Rv. 288539-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TRIPICCIÓN DEBORA. Relatore: TRIPICCIÓN DEBORA. Imputato: P. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 24/06/2024

609111 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA - Produzione in giudizio della remissione di querela da parte del querelato, finalizzata a ottenere la declaratoria di estinzione del reato - Equivalenza alla mancanza di ricsa - Sussistenza - Ragioni - Condizioni.

La produzione in giudizio, da parte del querelato, della remissione della querela, finalizzata alla dichiarazione di estinzione del reato a lui ascritto, equivale, pur in assenza di formale

SEZIONE SESTA

accettazione, alla mancanza di ricusa, idonea a consentire siffatta declaratoria, posto che, in ragione di quanto previsto dall'art. 157, primo comma, cod. pen., l'accettazione della remissione della querela si presume, se non siano rilevabili fatti indicativi di una volontà contraria del querelato, il quale sia edotto della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Cod. Pen. art. 155

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27610 del 2011 Rv. 250201-01

Sez. 6, Sentenza n. 31757 del 10/07/2025 Ud. (dep. **23/09/2025**) Rv. **288639-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Relatore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Imputato:* **S. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE TIVOLI, 10/01/2025

597047 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Obbligato residente in Italia - Beneficiario avente dimora all'estero - Inadempimento - Luogo di consumazione - Conseguenze - Difetto di giurisdizione del giudice italiano - Condizioni.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano qualora l'avente diritto alla prestazione dimori stabilmente all'estero e non sussistano condotte, finalizzate a sottrarsi o a preconstituire ostacoli all'adempimento, commesse nel territorio nazionale e idonee ad integrare il criterio di collegamento di cui all'art. 6 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8613 del 2020 Rv. 278559-01

Massime precedenti Vedi: N. 29161 del 2016 Rv. 267620-01

Sez. 6, Sentenza n. 31756 del 09/07/2025 Ud. (dep. **23/09/2025**) Rv. **288632-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **MAZZARELLA PASQUALE. P.M. CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 15/01/2024

675005 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITA' - Estradizione - Consegna dall'estero - Violazione del principio di specialità - Successivo assenso all'estensione dell'estradizione - Possibilità di far valere la violazione del principio dopo l'assenso dello Stato estero - Esclusione - Ragioni.

In materia di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità, che vieta di sottoporre la persona consegnata a procedimento penale o a misura privativa della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale la stessa è stata concessa, non può essere fatta valere dopo che le autorità dello Stato estero hanno prestato assenso all'estensione della consegna per i fatti ulteriori, in quanto, per effetto di tale assenso, è venuta meno l'attualità del vizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 05/04/2005 num. 69 art. 26, Legge 05/04/2005 num. 69 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 3791 del 2014 Rv. 259163-01

Sez. 6, Sentenza n. 31117 del 09/07/2025 Cc. (dep. 16/09/2025) Rv. 288637-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: PMT C/ CONFUORTI FRANCESCO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE FIRENZE, 03/04/2025

675048 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ROGATORIE - DALL'ESTERO - PROCEDIMENTO - Artt. 724 e 725 cod. proc. pen. come modificati dal d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 - Atti compiuti in esecuzione di rogatoria dall'estero - Ordinanza di "exequatur" - Incidente di esecuzione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

Anche in seguito alla modifica degli artt. 724 e 725 cod. proc. pen. per effetto del d. lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, deve ritenersi ammissibile, nelle forme dell'incidente di esecuzione, il controllo sugli atti compiuti in esecuzione di rogatoria internazionale dall'estero, con i limiti devolutivi connaturati a tale strumento processuale, sicché sono deducibili doglianze attinenti alle modalità attuative della rogatoria, ovvero all'esistenza, alla validità e all'efficacia del titolo esecutivo, ma non anche questioni sul merito di quest'ultimo o già risolte dalla decisione di "exequatur". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva revocato il sequestro conservativo emesso a seguito di richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dalla Repubblica di San Marino, avendone rivalutato, nel merito, i relativi presupposti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 724, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 725, Decreto Legisl. 03/10/2017 num. 149, Tratt. Internaz. 31/03/1939, Tratt. Internaz. 20/04/1959, Legge 23/02/1961 num. 215 CORTE COST., Legge 06/06/1939 num. 1320

Massime precedenti Vedi: N. 51839 del 2014 Rv. 261585-01, N. 37496 del 2022 Rv. 283934-01

Sez. 6, Sentenza n. 30187 del 09/07/2025 Ud. (dep. 03/09/2025) Rv. 288629-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: BOUZID FRANCOIS JOSEPH. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 04/04/2024

659136 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE - Modifica dell'imputazione in udienza - Omessa notifica del verbale all'imputato assente - Rinuncia alla notifica da parte del difensore di fiducia domiciliatario - Rilevanza - Esclusione - Nullità assoluta - Sussistenza - Ragioni.

In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione avvenuta in udienza, non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato assente ai sensi dell'art. 520 cod. proc. pen., nella formulazione previgente al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sulla scorta della rinuncia espressa nella medesima udienza dal difensore di fiducia domiciliatario, dà luogo ad una nullità insanabile della successiva sentenza per violazione delle prerogative difensive personali dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 480, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46342 del 2016 Rv. 268320-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36551 del 2010 Rv. 248051-01

Sez. 6, Sentenza n. 31116 del 09/07/2025 Cc. (dep. 16/09/2025) Rv. 288622-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: PG C/ MANZULLI GIROLAMINA. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 10/01/2025

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo anteriore alla modifica dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. in ordine a reato non rientrante tra quelli previsti dagli artt. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Questioni in materia di amministrazione dei beni - Competenza - Giudice che procede - Ragioni.

In tema di sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione ad un reato non rientrante tra quelli previsti dall'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede e non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 279 e 590 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'impugnato provvedimento della Corte d'appello nella parte in cui aveva approvato il rendiconto e liquidato il compenso all'amministratore giudiziario anche con riferimento a beni dissequestrati con la sentenza di primo grado, siccome sul punto divenuta definitiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 91, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 1, Legge 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 30 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 50975 del 2019 Rv. 277828-01, N. 28212 del 2019 Rv. 276146-01

Sez. 6, Sentenza n. 30432 del 08/07/2025 Cc. (dep. 08/09/2025) Rv. 288538-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: H. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 11/04/2025

664066 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Limite di pena detentiva ex art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Continuazione fra i reati cui si riferisce la misura - Rilevanza - Differenze rispetto alla disciplina di cui all'art. 278 cod. proc. pen.

In tema di misure cautelari personali, il limite di pena detentiva previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. per l'applicazione della custodia cautelare in carcere deve essere calcolato tenendo conto degli aumenti conseguenti al cumulo materiale o giuridico relativi a tutti i reati ai quali si riferisce la misura, in quanto detta disposizione riguarda la sanzione concretamente

SEZIONE SESTA

irrogabile per i reati contestati, diversamente dalla previsione di cui all'art. 278 cod. proc. pen., secondo la quale, per la determinazione dei limiti di pena entro i quali è consentita l'applicazione delle misure cautelari, non si tiene conto della continuazione, dovendo aversi riguardo alle cornici edittali previste in astratto per le singole fattispecie incriminatrici.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Cod. Pen. art. 567 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9438 del 2019 Rv. 275289-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25956 del 2009 Rv. 243588-01, N. 23381 del 2007 Rv. 236393-01

Sez. 6, Sentenza n. 30432 del 08/07/2025 Cc. (dep. 08/09/2025) Rv. 288538-02

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: H. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 11/04/2025

597059 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITA' NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA - Concorrente nel reato - Falsa dichiarazione di nascita - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Risponde del reato di alterazione di stato mediante falso, di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen., anche colui che, pur senza rendere alcuna falsa dichiarazione di nascita, contribuisca materialmente o moralmente, con adeguata efficienza causale, all'evento tipico realizzato dall'autore della dichiarazione che altera lo stato di nascita. (Fattispecie in cui l'imputato aveva svolto il ruolo di istigatore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 567 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32854 del 2009 Rv. 244626-01

Sez. 6, Sentenza n. 32057 del 03/07/2025 Ud. (dep. 26/09/2025) Rv. 288633-01

Presidente: CAPOZZI ANGELO. Estensore: AMOROSO RICCARDO-PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA .. Relatore: AMOROSO RICCARDO-PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA .. Imputato: AMORUSO GIUSEPPE. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Parz. Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 05/07/2024

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Identità del fatto storico nella sua dimensione empirica - Necessità - Diversità della qualificazione giuridica - Rilevanza - Esclusione - Acquisizione di nuovi elementi probatori - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

La preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem" opera allorché i fatti storici già giudicati, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica, siano gli stessi di quelli oggetto del nuovo giudizio, indipendentemente dalla astratta qualificazione giuridica e, dunque, dalla diversità dei reati contestati nei distinti procedimenti, e dalla sopravvenienza di nuove acquisizioni probatorie potenzialmente idonee a rivisitare il giudizio assolutorio già espresso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la preclusione processuale in ragione del giudicato assolutorio intervenuto per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rispetto a una successiva condanna per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, fondata sulle medesime condotte materiali).

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 50496 del 2018 Rv. 274448-01, N. 4103 del 2013 Rv. 255078-01, N. 47683 del 2016 Rv. 268502-01, N. 54986 del 2017 Rv. 271717-01, N. 21035 del 2008 Rv. 240106-01, N. 32352 del 2014 Rv. 261937-01, N. 42994 del 2021 Rv. 282187-01, N. 1144 del 2019 Rv. 275068-01, N. 41867 del 2024 Rv. 287251-01, N. 42630 del 2022 Rv. 283687-01, N. 15578 del 2006 Rv. 233959-01, N. 28548 del 2010 Rv. 247895-01, N. 12175 del 2017 Rv. 270387-01, N. 52215 del 2014 Rv. 261364-01, N. 31243 del 2024 Rv. 287101-01, N. 26251 del 2010 Rv. 247849-01, N. 3315 del 2017 Rv. 269223-01

Massime precedenti Difformi: N. 28048 del 2021 Rv. 281799-01, N. 31828 del 2019 Rv. 276719-02

Massime precedenti Vedi: N. 21994 del 2018 Rv. 273220-01, N. 663 del 2022 Rv. 282529-01, N. 32918 del 2023 Rv. 285010-02, N. 30615 del 2024 Rv. 286884-02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799-01

Sez. 6, Sentenza n. 30125 del 02/07/2025 Ud. (dep. 02/09/2025) Rv. 288647-03

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: SABATINI ROBERTO. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 18/07/2024

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Destinatario della condotta decettiva - Identità con il soggetto che subisce il danno - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra l'indotto in errore e chi ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra l'autore degli artifici e raggiri e il danneggiato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fosse stato correttamente ravvisato il reato con riferimento alla condotta del titolare di una concessione demaniale marittima per aver presentato al Comune, preposto alla riscossione del relativo canone, i modelli F23 falsificati al fine di apparire adempiente, pur essendo l'Erario il destinatario finale delle somme dovute).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge Cost. 31/03/1998 num. 112, Legge Reg. Emilia-Romagna 31/05/2002 num. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43143 del 2013 Rv. 257495-01, N. 8653 del 2023 Rv. 284438-01, N. 43119 del 2021 Rv. 282304-01, N. 45599 del 2024 Rv. 287155-01

Massime precedenti Difformi: N. 18968 del 2017 Rv. 271060-01, N. 28957 del 2020 Rv. 279687-01

Massime precedenti Vedi: N. 15134 del 2024 Rv. 286234-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 30124 del 02/07/2025** Ud. (dep. 02/09/2025) Rv. 288628-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: BRAVI ALESSANDRO. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 06/06/2024

667004 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - Mancata costituzione parte civile per un capo per cui vi è condanna penale - Statuizioni civili - Illegittimità - Rilevabilità per la prima volta nel giudizio di legittimità - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

Va disposto l'annullamento delle statuizioni civili pronunciate in relazione ad un capo di imputazione per il quale vi è stata affermazione di responsabilità, ove si accerti che non vi era stata costituzione di parte civile, anche in difetto di devoluzione della questione in sede di gravame, stante la carenza genetica del titolo che legittima la relativa condanna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Sez. 6, **Sentenza n. 30125 del 02/07/2025** Ud. (dep. 02/09/2025) Rv. 288647-02

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: SABATINI ROBERTO. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 18/07/2024

594212 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Natura di reato istantaneo e di danno - Momento consumativo - indicazione - Fattispecie.

Nel delitto di truffa, l'ingiustizia del profitto deve essere valutata avendo riguardo al momento in cui l'agente consegue l'utilità ottenuta con l'inganno, perché la fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. costituisce reato istantaneo e di danno. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato il momento consumativo del reato in quello della presentazione al Comune, da parte del titolare di concessione demaniale marittima, di modelli F23 falsificati per far apparire integralmente versati i canoni demaniali dovuti, siccome a tale condotta conseguivano un indebito risparmio di spesa e la mancata decadenza per morosità, a nulla rilevando il successivo ridimensionamento del profitto per effetto della sentenza della Corte cost. n. 29 del 2017, la quale ha stabilito l'inapplicabilità alle concessioni in corso dei criteri commisurativi aggiornati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 252 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 17322 del 2019 Rv. 276420-01, N. 1 del 1999 Rv. 212079-01, N. 12795 del 2011 Rv. 249861-01

Massime precedenti Vedi: N. 23402 del 2024 Rv. 286554-01, N. 29688 del 2019 Rv. 276750-01, N. 30350 del 2025 Rv. 288552-01, N. 189 del 2020 Rv. 277814-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 180 del 2000 Rv. 216429-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 30606 del 26/06/2025** Ud. (dep. **12/09/2025**) Rv. **288617-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: D. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 07/01/2025

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Appello - Decisioni in camera di consiglio ex art. 598-bis cod. pen. - Richiesta personale dell'imputato di comparire - Ammissibilità - Ragioni - Conseguenze.

In tema di giudizio cartolare di appello previsto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., è ammissibile la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato personalmente, siccome in linea col tenore letterale della disposizione citata e col diritto fondamentale di partecipare al proprio processo, sicché la celebrazione dell'udienza in forma cartolare, anziché partecipata, a seguito di tale richiesta tempestivamente formulata, determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legge 30/12/2023 num. 215 art. 11 com. 7, Legge 23/02/2024 num. 18 art. 1, Tratt. Internaz. 16/12/1966 art. 14 com. 3, Legge 25/10/1977 num. 881 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3958 del 2022 Rv. 282888-01, N. 7340 del 2024 Rv. 285932-01, N. 49654 del 2023 Rv. 285489-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35399 del 2010 Rv. 247836-01

Sez. 6, **Sentenza n. 30566 del 25/06/2025** Ud. (dep. **11/09/2025**) Rv. **288631-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: CARIELLO MASSIMO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 21/10/2024

673109 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI - Acquisizione delle conversazioni come corpo del reato - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., a condizione che integri il contenuto minimo previsto dalla fattispecie incriminatrice perché il reato si perfezioni, non essendo invece necessario che essa esaurisca totalmente l'offesa tipica al bene giuridico tutelato, sicché non osta alla utilizzabilità il fatto che la condotta criminosa si consumi per effetto di attività successive. (Fattispecie in tema di corruzione, in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile la conversazione riprodotte l'intervenuto accordo corruttivo, le cui prestazioni reciproche erano state eseguite in momenti successivi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 235, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26307 del 2021 Rv. 281536-01, N. 28723 del 2024 Rv. 286730-01, N. 22814 del 2024 Rv. 286646-01, N. 168 del 2023 Rv. 284266-01, N. 38822 del 2016 Rv. 267802-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246583-01, N. 32697 del 2014 Rv. 259776-01, N. 51 del 2020 Rv. 277395-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 30566 del 25/06/2025 Ud. (dep. **11/09/2025**) Rv. **288631-02**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: CARIELLO MASSIMO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 21/10/2024

606067 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Attività plurima del pubblico agente corrotto - Esecuzione di un unico accordo illecito - Concorso formale omogeneo o continuazione nel reato - Esclusione - Unicità del reato - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di corruzione, sussiste unicità del reato e non concorso formale omogeneo né reato continuato nel caso in cui il patto corruttivo sia unico, sebbene articolato in una pluralità di atti, a condizione che questi siano contestuali nello spazio e nel tempo e abbiano unico fine. (Fattispecie afferente a un concorso pubblico in cui la Corte, pur in presenza di due candidati illecitamente favoriti dall'accordo, ha ritenuto sussistente un unico delitto di corruzione, escludendo la continuazione, in ragione della contestualità delle condotte illecite, nonché della unicità del prezzo del reato, della procedura concorsuale oggetto del "pactum sceleris" e della persona offesa, rappresentata dalla pubblica amministrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Conformi: N. 33435 del 2006 Rv. 234358-01, N. 47191 del 2004 Rv. 230465-01, N. 29549 del 2020 Rv. 279691-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246583-01, N. 40981 del 2018 Rv. 273771-01

Sez. 6, Sentenza n. 30611 del 24/06/2025 Cc. (dep. **12/09/2025**) Rv. **288618-01**

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: GUBER BANCA SPA. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE CATANIA, 22/10/2024

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca allargata - Cessione di credito ipotecario in data successiva al sequestro del bene in garanzia - Tutela del terzo cessionario - Buona fede - Presupposti - Indicazione - Fattispecie.

In tema di confisca allargata, il cessionario di un credito ipotecario che si sia reso acquirente del diritto dopo il sequestro del bene dato in garanzia, per ottenere la tutela del proprio diritto ai sensi degli artt. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. e 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha l'onere di dimostrare la buona fede del creditore originario sull'assenza di strumentalità del credito all'attività illecita, nonché la propria buona fede, intesa quale mancanza di accordi fraudolenti con il destinatario della misura ablativa, mentre non rileva la conoscenza o la conoscibilità dell'applicazione della misura cautelare al momento del suo acquisto, in quanto egli subentra nella stessa posizione giuridica del cedente. (Fattispecie relativa a "cessione in blocco" disciplinata dall'art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la buona fede della banca cessionaria del credito ipotecario sulla sola base dell'omessa verifica dell'anteriorità del sequestro rispetto alla cessione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis

Massime precedenti Vedi: N. 57848 del 2017 Rv. 271618-01, N. 37108 del 2024 Rv. 287011-01, N. 24067 del 2024 Rv. 286556-02, N. 9 del 1999 Rv. 213511-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29847 del 2018 Rv. 272978-01

Sez. 6, **Sentenza n. 30787 del 24/06/2025** Cc. (dep. 15/09/2025) Rv. 288620-01

Presidente: **COSTANZO ANGELO.** Estensore: **DI GERONIMO PAOLO.** Relatore: **DI GERONIMO PAOLO.** Imputato: **PETROLA' ERNESTO.** P.M. **MARZAGALLI CRISTINA.** (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE MILANO, 17/01/2025

661092 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO - Ordinanza ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Riformulazione dell'art. 611 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 - Rito applicabile - Individuazione - Ragioni.

Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari emessa ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., di rigetto dell'istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio, è deciso in camera di consiglio con le forme del rito non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., non rientrando il relativo procedimento tra quelli per i quali il successivo comma 1-bis - introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - ammette la richiesta di trattazione orale piuttosto che quella scritta, che rappresenta il modulo procedimentale predefinito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 35 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9857 del 2009 Rv. 242291-01

Sez. 6, **Sentenza n. 30786 del 24/06/2025** Cc. (dep. 15/09/2025) Rv. 288624-02

Presidente: **COSTANZO ANGELO.** Estensore: **DI GERONIMO PAOLO.** Relatore: **DI GERONIMO PAOLO.** Imputato: **CONSORZIO ARMATORI FERROVIARI S.C.P.A..** P.M. **MARZAGALLI CRISTINA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 27/01/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Controllo giudiziario volontario - Scadenza del termine massimo - Applicazione del controllo giudiziario d'ufficio ex art. 34-bis, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non è consentito disporre, dopo la scadenza del termine massimo di durata del controllo giudiziario volontario, la prosecuzione della medesima misura, neppure se applicata d'ufficio ai sensi dell'art. 34-bis, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto il controllo giudiziario di aziende costituisce una misura di prevenzione unitaria che, indipendentemente dalle modalità con cui è stata attivata, è soggetta alla medesima disciplina, anche in ordine al suo regime temporale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46898 del 2019 Rv. 277156-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 30786 del 24/06/2025** Cc. (dep. 15/09/2025) Rv. 288624-01

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: CONSORZIO ARMATORI FERROVIARI S.C.P.A.. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 27/01/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Controllo giudiziario su istanza di parte - Procedimento di verifica - Sussistenza dei presupposti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 - Applicazione dell'amministrazione giudiziaria - Legittimità - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il disposto dell'art. 34-bis, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deve essere interpretato nel senso che, nel corso del procedimento di verifica dell'esito del controllo giudiziario volontario, il tribunale può applicare d'ufficio la misura dell'amministrazione giudiziaria, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 34, comma 1, stesso decreto, anche in assenza di accertate violazioni delle prescrizioni impartite in sede di controllo, atteso che il rapporto di reciproca interconnessione sussistente fra le misure di cui agli artt. 34 e 34-bis d.lgs. cit. consente, nel rispetto del principio di proporzionalità, il passaggio dall'una all'altra al mutare dei relativi presupposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46898 del 2019 Rv. 277156-01

Sez. 6, **Sentenza n. 31325 del 18/06/2025** Ud. (dep. 19/09/2025) Rv. 288638-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: GIORGI MARIA SILVIA. Relatore: GIORGI MARIA SILVIA. Imputato: ALESSI ANTONIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 09/10/2024

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Estorsione commessa con minaccia "silente" da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso - Aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen. - Concorso con l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso - Possibilità - Ragioni.

In tema di estorsione, nel caso in cui il metodo mafioso si concretizzi in una minaccia "silente", posta in essere da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso ed evocativa della capacità criminale del sodalizio, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiore pericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione di rapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoria della condotta, realizzabile anche dal non associato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 com. 2 PENDENTE, Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 15429 del 2024 Rv. 286280-01, N. 21616 del 2024 Rv. 286433-01

Massime precedenti Difformi: N. 39836 del 2023 Rv. 285059-01

Massime precedenti Vedi: N. 51324 del 2023 Rv. 285669-01, N. 4088 del 2019 Rv. 275131-02, N. 44298 del 2019 Rv. 277182-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 100 del 2001 Rv. 218378-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 30491 del 18/06/2025** Ud. (dep. 10/09/2025) Rv. 288630-01

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **SILVESTRI PIETRO**. Relatore: **SILVESTRI PIETRO**. Imputato: **S. P.M. CERONI FRANCESCA**. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 10/09/2024

560014 IMPUTABILITA' - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - Accertamento della capacità di intendere e di volere - Questione di fatto - Valutazione del giudice di merito - Richiamo alle valutazioni delle perizie - Sindacato di legittimità - Limiti.

L'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 89 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 42996 del 2008 Rv. 241828-01, N. 11897 del 2019 Rv. 276170-01, N. 32373 del 2014 Rv. 261410-01

Massime precedenti Vedi: N. 27747 del 2020 Rv. 279619-01, N. 13778 del 2019 Rv. 276415-01

Sez. 6, **Sentenza n. 30119 del 17/06/2025** Ud. (dep. 02/09/2025) Rv. 288627-02

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **CAPOZZI ANGELO**. Relatore: **CAPOZZI ANGELO**. Imputato: **EAM SOLAR ASA C/ GIORGI MARCO**. P.M. **CENICCOLA E. ELISABETTA**. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 04/07/2024

673020 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE - Sentenze pronunziate in un giudizio civile e lodi arbitrali - Acquisizione ex art. 238 bis cod. proc. pen. - Esclusione - Libera valutazione - Sussistenza.

L'efficacia ai fini di prova prevista dall'art. 238-bis cod. proc. pen. riguarda esclusivamente le sentenze penali, e, quindi, non anche le sentenze civili, né i lodi arbitrali, atti aventi natura giurisdizionale e sostitutiva delle sentenze civili, in quanto i due ordinamenti processuali adottano criteri asimmetrici nella valutazione della prova, fermo restando che, una volta acquisite, anche queste decisioni sono liberamente valutabili ai fini del giudizio penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22827 del 2004 Rv. 228820-01, N. 41796 del 2016 Rv. 268041-01, N. 33972 del 2023 Rv. 285063-02, N. 15431 del 2018 Rv. 272551-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 30119 del 17/06/2025** Ud. (dep. **02/09/2025**) Rv. **288627-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: EAM SOLAR ASA C/ GIORGI MARCO. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 04/07/2024

673008 PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Dichiarazioni liberatorie rese dal coimputato - Riscontri esterni - Necessità.

Le dichiarazioni liberatorie del coimputato possono essere valutate come prova d'innocenza nei confronti di colui in favore del quale sono state rilasciate solo se confortate da riscontri esterni ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6829 del 2009 Rv. 243197-01

Massime precedenti Vedi: N. 24743 del 2007 Rv. 237337-01, N. 36804 del 2021 Rv. 281992-01, N. 4150 del 2015 Rv. 263417-01, N. 15059 del 2004 Rv. 228899-01, N. 47831 del 2003 Rv. 227735-01

Sez. 6, **Sentenza n. 30184 del 16/06/2025** Ud. (dep. **03/09/2025**) Rv. **288648-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: CRISTOFARO DONATO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 25/10/2024

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Dipendente di un istituto di credito che svolge funzioni di tesoriere per conto di un Ente locale - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

Il dipendente di un istituto di credito che svolga funzioni di tesoreria per conto di un Ente locale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto la sua attività non si limita al maneggio del denaro pubblico, né a dare esecuzione agli obblighi di pagamento impartiti dall'Ente, bensì contempla una più ampia ingerenza nella complessiva attività finanziaria dell'Ente stesso, estesa alla rendicontazione, nei confronti della tesoreria provinciale, dei flussi di denaro in entrata e in uscita, secondo modalità predeterminate per legge e finalizzate a consentire il controllo sui conti pubblici. (Fattispecie in tema di truffa aggravata commessa dal responsabile del servizio di tesoreria esternalizzato da un Comune che, sostituendo l'indicazione dei beneficiari dei mandati di pagamento, si appropriava delle relative somme di denaro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Legge 29/10/1984 num. 720 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 209, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 186, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 185, Legge 31/12/2009 num. 196 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 8614 del 2024 Rv. 286068-01, N. 22282 del 2024 Rv. 286663-01, N. 28125 del 2010 Rv. 247788-01, N. 42098 del 2009 Rv. 245281-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 30069 del 23/05/2025** Ud. (dep. **01/09/2025**) Rv. **288439-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: BARAKAH ANASS. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 08/01/2025

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Ordinaria trattazione cartolare introdotta dall'art. 598-bis cod. proc. pen. - Tempestiva richiesta del difensore di trattazione orale - Giudizio celebrato con rito camerale non partecipato - Nullità assoluta ed insanabile - Sussistenza - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis

Massime precedenti Conformi: N. 44361 del 2024 Rv. 287370-01, N. 15098 del 2025 Rv. 287928-01, N. 16080 del 2024 Rv. 286336-01, N. 29348 del 2024 Rv. 286619-01

Massime precedenti Difformi: N. 38164 del 2022 Rv. 283706-01, N. 44646 del 2021 Rv. 282172-01

Massime precedenti Vedi: N. 43782 del 2023 Rv. 285774-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24630 del 2015 Rv. 263598-01

Sez. 6, **Sentenza n. 30604 del 14/05/2025** Ud. (dep. **12/09/2025**) Rv. **288540-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: NANNERINI STEFANO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 04/10/2024

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Liquidazione coatta amministrativa - Condotta appropriativa del commissario liquidatore - Componenti del comitato di sorveglianza - Responsabilità ex art. 40 cpv. cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di peculato, non è configurabile, in caso di condotta appropriativa posta in essere dal commissario liquidatore nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, una responsabilità per omesso impedimento dell'evento in capo ai componenti del comitato di sorveglianza, non risultando gli stessi gravati dalla relativa posizione di garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 198, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2407

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 30783 del 09/05/2025** Cc. (dep. 15/09/2025) Rv. 288541-01

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: RANDAZZO IVAN. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 11/12/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Ricorso per cassazione - Vizio di mancata assunzione di prova decisiva - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.

Nel procedimento di prevenzione non è deducibile con il ricorso per cassazione il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, previsto dall'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto lo stesso è riferibile esclusivamente al giudizio dibattimentale e non ai procedimenti celebrati con rito camerale. (In motivazione, la Corte ha precisato che le deduzioni relative alla mancata assunzione di una prova sono ammissibili solo se denunciano la violazione di legge, come ad esempio nel caso di provvedimento privo di motivazione in ordine al rigetto della relativa richiesta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D), Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 8641 del 2009 Rv. 242887-01

Massime precedenti Vedi: N. 38947 del 2008 Rv. 241309-01, N. 32116 del 2020 Rv. 280199-01

Sez. 6, **Sentenza n. 30543 del 09/05/2025** Ud. (dep. 11/09/2025) Rv. 288636-01

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: SERRA EFISIO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 09/08/2024

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Appello avverso sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Applicabilità all'imputato detenuto per altra causa - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 10 com. 1 lett. H

Massime precedenti Conformi: N. 15666 del 2024 Rv. 286301-01, N. 21940 del 2024 Rv. 286488-01, N. 4342 del 2024 Rv. 285749-01

Massime precedenti Difformi: N. 4606 del 2024 Rv. 285973-01

Massime precedenti Vedi: N. 51273 del 2023 Rv. 285546-01, N. 33355 del 2023 Rv. 285021-01, N. 38442 del 2023 Rv. 285029-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12778 del 2020 Rv. 278869-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 31914 del 06/05/2025** Cc. (dep. 25/09/2025) Rv. 288625-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Relatore: **D'ARCANGELO FABRIZIO.** Imputato: **ZANGA PIERINO.** P.M. **PICUTI FABIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 09/10/2024

618029 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA' SOCIALE - Pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 - Persona che vive "abituamente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" - Nozione - Fattispecie in tema di proventi derivanti da reati tributari.

Ai fini del giudizio di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione è tenuto a verificare se il proposto viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, facendo riferimento al complessivo tenore di vita dello stesso e del suo nucleo familiare, e non essendo invece necessario che i profitti illeciti siano stati indispensabili per il soddisfacimento dei bisogni primari. (Fattispecie in cui il proposto aveva reinvestito in acquisti immobiliari i proventi dei reiterati delitti tributari, garantendo così a sé stesso e al suo nucleo familiare una condizione di agiatezza che le fonti reddituali lecite non avrebbero consentito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3883 del 2020 Rv. 278679-02, N. 13634 del 2021 Rv. 281128-01, N. 32032 del 2013 Rv. 256450-01, N. 182 del 2021 Rv. 280145-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33451 del 2014 Rv. 260244-01

Sez. 6, **Sentenza n. 30602 del 15/04/2025** Ud. (dep. 12/09/2025) Rv. 288616-01

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** Estensore: **SILVESTRI PIETRO.** Relatore: **SILVESTRI PIETRO.** Imputato: **PIGA STEFANO C/ FALLIMENTO IMET SPA.** P.M. **PICUTI FABIO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 27/02/2024

667018 PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - Sentenza di primo grado dichiarativa della prescrizione - Emessa in esito a riqualificazione giuridica del fatto originariamente contestato - Interesse ad impugnare della parte civile - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che, data al fatto una diversa definizione giuridica, abbia dichiarato la prescrizione del reato, quando dalla operata riqualificazione discende l'impossibilità di conseguire la condanna dell'imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno nel procedimento penale. (Fattispecie in tema di riqualificazione, operata nella sentenza di primo grado, del delitto di concussione in quello di induzione indebita a dare o promettere utilità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Massime precedenti Difformi: N. 37034 del 2003 Rv. 228407-01, N. 2874 del 2019 Rv. 274800-01

Massime precedenti Vedi: N. 18343 del 2019 Rv. 275760-01, N. 10455 del 2025 Rv. 287726-01, N. 29323 del 2019 Rv. 276780-01, N. 537 del 2002 Rv. 220669-01, N. 6568 del 2022 Rv. 282689-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6509 del 2013 Rv. 254130-01, N. 40049 del 2008 Rv. 240815-01, N. 25083 del 2006 Rv. 233918-01, N. 6624 del 2012 Rv. 251694-01, N. 28911 del 2019 Rv. 275953-01 Rv. 275953-02, N. 12228 del 2014 Rv. 258470-01

Sez. 6, Sentenza n. 31112 del 13/03/2025 Ud. (dep. **16/09/2025**) Rv. **288621-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Relatore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Imputato:* **MARCHESE TOMMASO.** *P.M.* **SALVADORI SILVIA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 22/02/2024

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Memoria difensiva - Falsa sottoscrizione del difensore apposta dall'operatore di cancelleria - Condotta commessa prima del deposito - Reato di falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen., la condotta dell'addetto alla cancelleria che appone la firma apocriфа del difensore su scritti difensivi prima del deposito, trattandosi di atti di natura privata, rispetto ai quali può assumere rilievo, ai fini della configurabilità del falso in atto pubblico, solo la falsificazione successiva al loro deposito. (Vedi: Sez. U, n. 10929 del 1981, Rv. 151243-01; Sez. U, n. 544 del 1984, Rv. 162200-01; Sez. 6, n. 3002 del 1996, Rv. 204379-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 493, Cod. Civ. art. 2699

Massime precedenti Vedi: N. 23580 del 2024 Rv. 286622-01, N. 17089 del 2022 Rv. 283007-01, N. 39432 del 2008 Rv. 241743-01, N. 9955 del 2003 Rv. 223968-01

Sez. 6, Sentenza n. 30184 del 16/06/2025 Ud. (dep. **03/09/2025**) Rv. **288648-02**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **CRISTOFARO DONATO.** *P.M.* **GARGIULO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 25/10/2024

606096 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - POSSESSO PER RAGIONE DI UFFICIO O SERVIZIO - Procedure di spesa pubblica - Distinzione tra momento deliberativo ed esecutivo - Disponibilità giuridica - Necessità - Maneggio di denaro pubblico - Sufficienza - Esclusione.

In tema di peculato, nelle procedure di spesa pubblica in cui è prevista una formale distinzione tra il momento deliberativo e quello esecutivo, la disponibilità giuridica del denaro si configura esclusivamente in capo a chi ha il potere di emettere il mandato di pagamento e non invece in capo al tesoriere, che ha esclusivamente il compito di provvedere materialmente al pagamento, senza alcun potere di incidere, neanche in virtù di una ingerenza di fatto, nel procedimento dispositivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19424 del 2022 Rv. 283161-01, N. 11741 del 2023 Rv. 284578-01, N. 10062 del 2025 Rv. 287792-01, N. 33254 del 2016 Rv. 267525-01, N. 45084 del 2021 Rv. 282290-01

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



Sez. 7, **Ordinanza** n. **30833** del **30/05/2025** Cc. (dep. **15/09/2025**) Rv. **288652-01**

Presidente: **ACETO ALDO**. Estensore: **CORBO ANTONIO**. Relatore: **CORBO ANTONIO**.
Imputato: **GALLO MICHELE**.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 22/02/2018

59400 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CONTRAVVENZIONI - ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA (INCAUTO ACQUISTO) - Reato presupposto costituito da contravvenzione non rilevante ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione – Consapevolezza della illegittima provenienza del bene acquistato – Contravvenzione di incauto acquisto – Configurabilità – Ragioni.

È configurabile la contravvenzione di incauto acquisto anche nel caso in cui il reato presupposto sia costituito da altra contravvenzione non rilevante ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, potendo, inoltre, in tale eventualità, l'elemento soggettivo sostanziarsi anche nel dolo, in quanto la locuzione «senza averne prima accertata la legittima provenienza» non esclude la rilevanza dello stato di consapevolezza dell'illegittima provenienza della res, il sintagma «si abbia motivo di sospettare» opera sotto il profilo oggettivo, onde circoscrivere le ipotesi in cui il soggetto agente, per evitare di incorrere nella contravvenzione, è tenuto ad accertare la legittima provenienza della cosa prima della sua accettazione e i riferimenti giurisprudenziali al dolo, quale elemento distintivo rispetto al delitto di ricettazione, hanno significato nel solo caso in cui, sotto il profilo oggettivo, siano configurabili entrambe le fattispecie di reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 712 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 51056 del 2016 Rv. 268945 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12433 del 2010 Rv. 246325 - 01

SETTEMBRE 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione feriale



Sez. F, **Sentenza n. 31280 del 02/09/2025** Cc. (dep. **18/09/2025**) Rv. **288583-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: LUPPINO SALVATORE. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TORINO, 12/06/2025

664018 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE - Custodia cautelare applicata per un reato unificato dalla sentenza di appello ad altro più grave ex art. 81 cpv. cod. pen. - Annullamento con rinvio per il reato più grave ritenuto dalla sentenza di appello - Perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 300, comma 4, cod. proc. pen. - Pena di riferimento - Pena inflitta nella sentenza di primo grado - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare personale applicata per un reato unificato nel giudizio di appello ad altro più grave sotto il vincolo della continuazione, quando la Corte di cassazione annulla con rinvio la sentenza di secondo grado limitatamente alla condanna pronunciata per il secondo delitto in riforma di decisione di assoluzione, e resta ferma l'affermazione di responsabilità per il fatto costituente titolo cautelare, occorre fare riferimento alla pena inflitta per quest'ultimo in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato che, agli effetti del comma 4 dell'art. 300 cod. proc. pen., in relazione a misura applicata per un fatto di cui all'art. 416-bis cod. pen., dovesse farsi riferimento alla pena di quattordici anni di reclusione irrogata in primo grado per tale condotta, e non alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione inflitta in secondo grado per il medesimo reato a titolo di aumento ex art 81 cpv. cod. pen. rispetto ad altro e più grave reato, oggetto di condanna in secondo grado in riforma di pronuncia assolutoria e poi di annullamento con rinvio nel successivo giudizio di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 37701 del 2023 Rv. 285263-01, N. 46798 del 2023 Rv. 285495-01, N. 1 del 1997 Rv. 207939-01, N. 28984 del 2013 Rv. 255859-01, N. 23559 del 2014 Rv. 259813-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25956 del 2009 Rv. 243588-01, N. 23381 del 2007 Rv. 236393-01

Sez. F, **Sentenza n. 31906 del 02/09/2025** Ud. (dep. **25/09/2025**) Rv. **288543-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: GENEROSO SALVATORE. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 07/02/2025

654022 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - Inapplicabilità dell'art. 11 cod. proc. pen. agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che la deroga alle regole ordinarie di competenza territoriale si applichi anche agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, atteso che le posizioni dei magistrati e degli operatori di polizia giudiziaria sono disomogenee e non comparabili tra loro, risultando giustificata solo nei confronti dei primi la

SEZIONE FERIALE

disciplina derogatoria, che è finalizzata a soddisfare, anche sotto il profilo dell'apparenza, l'imparzialità del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 107

Massime precedenti Vedi: N. 19070 del 2015 Rv. 263710-01, N. 26998 del 2007 Rv. 237259-01, N. 18110 del 2018 Rv. 273182-01

Sez. F, Sentenza n. 30640 del 26/08/2025 Cc. (dep. 12/09/2025) Rv. 288542-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: G. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' MINORI L'AQUILA, 17/07/2025

664095 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Reati per i quali è eccezionalmente previsto l'interrogatorio postumo - Delitto di lesioni commesso a mani nude - Esclusione - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, il delitto di lesioni commesso a mani nude, benché realizzato con modalità particolarmente efferate, in mancanza di una delle aggravanti indicate dall'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., è escluso dai reati per i quali è eccezionalmente previsto l'espletamento dell'interrogatorio postumo in luogo dell'interrogatorio preventivo, non rientrando nel sintagma "gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale" di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (Fattispecie afferente a condotta consistita nello sferrare violentissimi pugni al volto della persona offesa, cagionandole la frattura delle ossa nasali con alterazione del profilo mascellare e la frattura di due vertebre cervicali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A), Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E) PENDENTE, Cod. Pen. art. 576 com. 1, Cod. Pen. art. 577 com. 1, Cod. Pen. art. 577 com. 2, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29649 del 2025 Rv. 288331-01, N. 29384 del 2025 Rv. 288405-01, N. 5548 del 2025 Rv. 287575-02, N. 28187 del 2025 Rv. 288395-01, N. 4007 del 1999 Rv. 213586-01